

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CCXVI
n. 2**

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ PER LO
SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO (ARCUS SpA)**

(Anno 2006)

(Articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modifiche)

**Presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)**

Trasmessa alla Presidenza il 10 aprile 2007

PAGINA BIANCA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Ufficio del Segretario Generale
Area Ricerca, Innovazione e Organizzazione*

**OGGETTO: Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 10 comma 8 della Legge 8 Ottobre 1997, n. 352 e successive modifiche.
Società per lo Sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. - Anno 2006**

La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ARCUS S.p.A., le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita con atto notarile del 16 febbraio 2004 (Dr. Enrico Bellezza, notaio in Milano n. reg. 42082 e n. racc. 7369) in attuazione dell'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291 (ALLEGATO 1), che ha sostituito l' art. 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (ALLEGATO 2).

Oggetto dell'attività aziendale sono la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e di altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e di recupero di beni culturali, e di altri interventi a favore di attività culturali e dello spettacolo.

La *Mission* aziendale è costituita da un programma unitario volto alla promozione e al sostegno di progetti ed iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, in collaborazione con infrastrutture del Paese e del territorio.

E' opportuno puntualizzare che la Società, secondo lo Statuto (ALLEGATO 3), non ha come obiettivo la mera concessione di contributi, ma svolge un'attività propulsiva di promozione e di sostegno di grandi iniziative sviluppando progetti ampi ed ambiziosi: gli interventi finanziari si pongono come un'attività strumentale rispetto alle finalità di fondo.

PREMESSE NORMATIVE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI

Il capitale sociale di ARCUS S.p.A., fissato dalla L. 291/2003 in € 8.000.000, è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed i diritti dell'azionista sono esercitati da questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto attiene ai profili patrimoniali e finanziari.

Al capitale sociale possono partecipare altresì le Regioni, gli Enti Locali, ed altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 % del capitale sottoscritto dallo Stato.

Per espressa disposizione dell'art. 7 dell'atto costitutivo il primo esercizio sociale si è chiuso il 31 dicembre 2004, tuttavia, come precisato dal Decreto Interministeriale - Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze- del 7 aprile 2004 (ALLEGATO 4), sono state determinate le quote di spesa da destinare alla tutela e ad interventi relativi ai beni e alle attività culturali anche per l'anno 2003.

Per quanto concerne il reperimento di risorse finanziarie e le modalità di utilizzo delle stesse si fa riferimento alle seguenti disposizioni.

Al fine del perseguimento degli scopi sociali, la Legge n. 291/2003 prevede che la Società possa contrarre mutui, nei limiti delle quote preordinate come limiti di impegno, a valere sulle risorse reperite ai sensi dell'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003 -ALLEGATO 5).

Tale norma, che disciplina il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, destina il 3% degli stanziamenti previsti per le Infrastrutture, alla spesa per la tutela e per gli investimenti a favore dei beni e delle attività culturali.

La predetta Legge prevede che sia un successivo regolamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad adottare e definire i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale indicata.

Al fine di favorire l'avvio dell'attività di Arcus, il Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2004, n. 128 (ALLEGATO 6), ha previsto all'articolo 3 che, in attesa dell'adozione del predetto regolamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, individuasse i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, (ALLEGATO 7) relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va applicata l' aliquota del 3% prevista dal citato art. 60 della Legge Finanziaria 2003.

Nel corso dell'anno 2004 Arcus ha ricevuto, inoltre, un finanziamento derivante dai fondi del Lotto: l' art. 2, comma 2, della Legge 21 maggio 2004, n. 128 ha previsto che le risorse provenienti dal gioco del Lotto per l'anno 2004, nel limite di € 90 milioni, siano finalizzate alle esigenze del cinema, nonché alle esigenze di funzionamento del settore dello spettacolo e della Società Arcus.

A seguito dell'adozione del piano del Lotto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha ritenuto di assegnare alla Società una cifra pari a € 500.000.

In data 7 aprile 2004 è stato adottato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si sono individuate le quote dei predetti limiti di impegno (relativi a gli esercizi finanziari 2003-2004) da destinare alla spesa per la tutela e per gli interventi relativi ai beni e alle attività culturali.

L'art. 6, comma 1, della Convenzione del 9 luglio 2004, approvata con D.I. del 30 luglio 2004 (ALLEGATO 8) ha previsto la possibilità di contrarre mutui ed altre operazioni finanziarie per gli interventi previsti dal programma da parte di Arcus sia con la Cassa Depositi e Prestiti, da cui ha ottenuto la somma di € 57.572.490,46 (Piano di Ammortamento - ALLEGATO 9) sia con altri Istituti finanziatori.

Gli oneri di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie per quota capitale ed interessi, anche di pre-ammortamento, sono assunti a valere sulle disponibilità di cui ai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 13, comma 1, della Legge 1 agosto 2002, n. 166.

Questo Ministero ha assunto, nella Convenzione, l'impegno di erogare le predette somme per quindici anni entro un mese dall'acquisita disponibilità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, alla società Arcus è consentita la possibilità di procedere a disinvestimenti dei progetti finanziati, liberando così nuove risorse da ridistribuire su altri progetti.

Questo ha comportato la necessità di procedere ad una variazione del programma degli interventi approvati con D.I. del 7 luglio 2004, nonché alla rimodulazione della Convenzione firmata ed approvata il 25 febbraio 2005 (Allegato 10).

Va poi rammentato che tra i provvedimenti che hanno inciso sull'ammontare dei fondi disponibili per Arcus riferiti all'anno 2005, si individua il D.L. del 31 gennaio 2005 n. 7 (convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005.n.43 – Allegato 11).

Il D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, art. 3, comma 2, ha previsto un ulteriore 2% a valere sugli stanziamenti previsti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici per il rilancio delle attività produttive. La somma destinata a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o la fruizione di beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo, è stata determinata con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 19 aprile 2005 (Allegato 12), e sulla sola disponibilità esistente al 1 gennaio 2005 in euro 59.000 decorrenti dall'anno 2006.

Con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state determinate le quote di impegno per gli anni 2005 e 2006. Lo sviluppo di tali cifre (€ 5.444.000 per il 2005) sotto forma di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, stipulato in data 21 dicembre 2005, ha attivato un volume di risorse utilizzabili da Arcus pari a € 62.892.144,23 (Allegato 13).

L'autorizzazione a contrarre il mutuo, l'impegno di questo Ministero e il volume attivabile per la realizzazione degli interventi sono stati fissati dall'art. 6 della Convenzione del 29 settembre 2005 ed approvati con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005 (Allegato 14).

Le due Amministrazioni interessate, con il D.L. del 30 dicembre 2005, n. 273 all'art. 14 (convertito in Legge il 23 febbraio 2006, n. 51 art. 1) estendono le risorse da assegnare ad Arcus relative agli interventi indicati nel programma anche per l'anno 2006 (Allegato 15).

Con Decreto Interministeriale - Ministero per i Beni e le attività Culturali e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - del 16 maggio 2006 (Allegato 16), è stata approvata la Convenzione stipulata nella stessa data tra la Società Arcus S.p.A. ed i Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con Decreto Interministeriale del 20 luglio 2005, citato in premessa, relativamente all'anno 2006.

Ne consegue che la differenza tra il volume stimato in convenzione (€ 60.317.000,00) e l'importo erogato successivamente (€ 62.892.144,23) scaturisce dal differente tasso di riferimento al momento dell'erogazione che è stato più basso (3,55%) rispetto al tasso stimato (4,05%).

In data 18 dicembre 2006, con atto pubblico, si è stipulato un nuovo contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (Allegato 17) di un importo pari € 80.910.510,97 finalizzato a reperire fondi di finanziamento per il Programma di interventi 2006 e le spese strumentali di Arcus.

VICENDE SOCIETARIE

In data 10 febbraio 2006 è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Arcus S.p.A, costituito da: Ing. Giorgio Basaglia (Presidente), Dott. Federico Eichberg, Avv. Marcello Franco, Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, Ing. Ercole Incalza, Prof. Giuliano Segre. A fine luglio c.a. quattro membri del Consiglio di Amministrazione hanno presentato le loro dimissioni ed un quinto membro ha formalizzato la propria disponibilità a dimettersi.

Con Decreto Interministeriale datato 6 novembre 2006 sono stati revocati dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione rispettivamente l'Ing. Giorgio Basaglia ed il Dott. Federico Eichberg.

Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, datato 10 novembre 2006, è stato nominato Commissario Straordinario di Arcus S.p.A. il Dott. Guido Improta, fino alla nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con Decreto Interministeriale datato 6 dicembre 2006 è stato nominato un Vice-Commissario straordinario nella persona dell' Arch. Costanza Pera, con il compito di coadiuvare l'opera del Commissario straordinario sulla base delle direttive da questi impartite.

Si segnala, inoltre, che a decorrere dal mese di giugno la Società ha trasferito la sede operativa presso gli uffici di Via Barberini 86, 00187 Roma.

ATTIVITA' 2006

La presente relazione viene stilata sulla base delle relazioni trimestrali trasmesse dalla Arcus S.p.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Convenzione stipulata da questo Ministero, la Società Arcus ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9 luglio 2004, ed approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2004.

La Convenzione, sopra citata, ha durata stabilita in 36 mesi ed individua 4 principali linee di azione:

- o Proposte di intervento valutate sia sotto l'aspetto sostanziale (valutazione in merito all'iniziativa), sia finanziario (qualificazione e quantificazione dell'impegno economico);
- o Svolgimento dell'attività propulsiva di promozione e di sostegno dei progetti e non di mero finanziamento;
- o Creazione di un forte legame funzionale con i principali stakeholders (Autonomie, Università, Fondazioni di origine bancaria e non, Enti della cosiddetta "società civile", Confederazioni);
- o Possibilità di procedere a disinvestimenti dai progetti finanziati per liberare risorse da reimpiegare.

Tali linee di azione sono ripartite per aree di competenza sotto elencate:

1. Area in cui la geografia e la tipologia degli interventi sono fissate *ex lege*;
2. Area delle interrelazioni tra beni culturali, paesaggio e infrastrutture;
3. Bacini culturali – Regioni e sistemi territoriali;
4. Beni Librari e archivistici;
5. Area di mercato: attività commerciali collaterali;
6. Attività in materia di spettacolo;
7. Progetti in tema di sicurezza e studi di servizi e strutture tese a favorire l'accesso dei disabili ai siti museali, archeologici, alle biblioteche e agli archivi – cultura senza barriere.

All'interno di ciascuna area sono contenuti i singoli progetti.

Nel corso del 2006 la Società Arcus, in una prima fase ha provveduto a concludere le attività deliberatorie e convenzionali relative agli interventi del Programma 2004 (crf. Decreto datato 7 luglio 2004 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e decreto interministeriale dell' 11 febbraio 2005) già identificati dai Decreti Interministeriali, mentre si continuava a svolgere un'attività di monitoraggio sugli interventi finanziati e di identificazione/approvazione di

nuovi interventi su tre attività in corso: *Progetto Merchandising*, *Progetto Bacini Culturali* e *Progetto Archivi*, per gli interventi per il prosieguo delle fasi istruttorie riferite al programma 2005. In una seconda fase si è proceduto ad istruire un numero cospicuo di iniziative che sono state approvate nelle varie sedute dal Consiglio di amministrazione.

Per il progetto “Via dell’Arte Pietrasanta” e “Montignoso” l’attività di stipula della Convenzione è stata sospesa per problemi giudiziari dei potenziali firmatari della controparte.

Nel corso dell’anno si sono svolte attività di monitoraggio sugli interventi finanziati e di identificazione/approvazione di nuovi interventi su tre aree progettuali, Progetto Merchandising, Progetto sui Bacini Culturali e il settore relativo agli Archivi.

Si rilevano tre progetti che appaiono privi di presupposti necessari al loro completamento, in riferimento a:

1. “Progetto Pinetina”, per il quale si è vanificata la possibilità di poter utilizzare correttamente l’area prevista in progetto, contigua l’autostrada Napoli-Salerno;
2. “Progetto Pompei”, per il quale, a fronte di una disponibilità totale di € 1 milione, è stato attivato il progetto in collaborazione con la Scuola Superiore di Pisa;
3. Progetto Tor di Quinto.

Il Consiglio di Amministrazione di Arcus del 7 marzo 2006, a tal proposito, ha effettuato una ricognizione sui fondi residui, ex Programma interventi 2004, ed ha dato mandato al Presidente di richiedere ai due Ministri di riferimento la destinazione definitiva dei fondi rimanenti.

Nel 2006 sono stati identificati ed approvati i seguenti progetti relativi al programma 2004:

Area Bacini Culturali e Archivi

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA e stipula convenzione
Fiesole – Centro nazionale formazione orchestrale	€ 1.000.000,00	Fondazione Scuola di Musica di Fiesole	05/04/2006 12/04/2006
Archivi – Promozione interventi di diffusione della lettura	€ 400.000,00	MIBAC DIP.to Beni Archivistici e Librari	21/04/2006 26/04/2006

Con riferimento al Programma 2005, nel 2006 si è proceduto ad istruire un cospicuo numero di iniziative che sono state poi approvate nelle varie sedute del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito sono riportati i progetti attuati suddivisi per aree di intervento.

Area dei beni culturali, del paesaggio e delle infrastrutture

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA e stipula convenzione
Metropolitana di Napoli – Stazioni Duomo e Municipio-	€ 1.500.000,00	Comune di Napoli	29/11/2005 05/07/2006
Aquae Patavinae-Montegrotto (Pd). Valorizzazione dell'area archeologica-	€ 1.000.000,00	MiBAC Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto/Direzione regionale/Università Padova/ Comune di Padova	29/11/2005 Regionale e Comune 28/07/2006 Università Padova 12/07/2006
Sibari (Cs) Valorizzazione dell'area archeologica	€ 200.000,00	Scuola Archeologica di Atene	CdA 07/03/2006
Parco archeologico di Fratte (Sa)	€ 300.000,00	Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Beni Culturali	CdA 07/03/2006
Parco archeologico e naturalistico di Vulci	€ 1.000.000,00	Società Ma starna S.p.A.	CdA 07/03/2006
Parco archeologico urbano di Teramo	€ 200.000,00	Comune di Teramo	CdA 07/03/2006
Area Archeologica di Nora	€ 200.000,00	Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione –	CdA 07/03/2006
Porto di Traiano –Fiumicino – Ricerche Geoarcheologiche –	€ 800.000,00	Anas	CdA 05/04/2006
Museo Universitario Virtuale della città e del territorio di Roma – Aggiornamento carta archeologica –	€ 200.000,00	Dipartimento Scienze dell'antichità Università di Roma "La Sapienza"	05/04/2006 17/07/2006
Complesso di S.Anna sulla S.S. 172 "Dei Trulli" – Locorotondo (Bari) –	€ 300.000,00	Comune di Locorotondo (Ba)	CdA 05/04/2006
Recupero Stabilimenti termali -Bagni di Lucca-	€ 300.000,00	Comune di Bagni di Lucca	05/04/2006 11/07/2006

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA e stipula convenzione
Riqualificazione Area Archeologica - Mussacciuccoli -	€ 300.000,00	Comune di Massarosa (Lu)	05/04/2006 19/07/2006
Parco Archeologico di Suasa	€ 400.000,00	Comune di Castellone di Suasa (AN)	CdA 05/04/2006
Parco Archeologico di Cupra Marittima (Ap)	€ 400.000,00	Comune di Cupra Marittima (Ap)	05/04/2006 17/07/2006
Area Archeologica di Otricoli, Narni e Carsulae	€ 400.000,00	Comune di Otricoli (Tr)	CdA 05/04/2006
Realizzazione di un sistema di Hotel di cultura	€ 150.000,00	Civita e Ance	CdA 05/04/2006
Restauro di Passerella -Civita di Bagnoregio-	€ 150.000,00	Comune di Bagnoregio (Vt)	05/04/2006 31/07/2006
Castello dei Racconigi -Terre dei Savoia-	€ 300.000,00	Associazione "Terre dei Savoia"	CdA 05/04/2006
Restauro Palazzo Mocenigo – Musco Nazionale Atestino- Este	€ 300.000,00	Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto	05/04/2006 23/11/2006
Area Archeologica di Aquino	€ 200.000,00	Società autostrade	CdA 05/04/2006
Info Punti/ Acquisto biglietti per comprensori archeologici nei grandi punti di snodo delle infrastrutture	€ 100.000,00	MiBAC -Dipartimento beni culturali e paesaggistici-	CdA 05/04/2006

Interventi in materia di spettacolo ed attività culturali

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA
Progetto Teatrale "Compagnia Italiana"	€ 250.000,00	Compagnia Italiana. Centro europeo di teatro d'arte diretto da Maurizio Scaparro	28/02/2006
Progetto "Roma Europa Festival"	€ 250.000,00	Fondazione Romaeuropa	07/03/2006

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Progetto di studio "Lirico Sinfoniche - Università L.Bocconi"	€ 200.000,00	Ask Università Bocconi	07/03/2006
Progetto "Filarmonica Toscanini"	€ 2.500.000,00	Fondazione Arturo Toscanini	07/03/2006
Progetto "Bottega dei Mestieri del Cinema"	€ 1.000.000,00	"Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema"	07/03/2006
Progetto "Doc.festival"	€ 200.000,00	"Doc.Fest." società non a fini di lucro	07/03/2006
Progetto "CIDIM-LATINA"	€ 700.000,00	CIDIM	07/03/2006
Progetto "Parma Capitale della musica"	€ 3.300.000,00	Fondazione Parma Capitale della Musica	28/02/2006
Progetto "Ravenna Festival"	€ 500.000,00	Fondazione Ravenna Festival	07/03/2006
Progetto "Il Teatro nel Tempo"	€ 100.000,00	Associazione Culturale "Il Teatro del Tempo"	07/03/2006
Progetto "Orchestra Cherubini"	€ 500.000,00	Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini"	07/03/2006
Progetto "Tre Caravelle" - Chora	€ 350.000,00	Khora srl	05/04/2006
Progetto dell'Orchestra Cantelli di Milano	€ 300.000,00	Fondazione Cantelli	05/04/2006
Progetto "Puccini"	€ 300.000,00	MiBAC Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari	05/04/2006
Progetto "Floating Film Festival"	€ 300.000,00	C.I.S - Comunicazione Immagine e Suono -	05/04/2006
Progetto "ICLA Napoli"	€ 500.000,00	ICLA	21/04/2006
Progetto "Cultura alle Stelle"	€ 100.000,00	Associazione "ATHENA"	21/04/2006
Progetto "EUROACTION"	€ 100.000,00	Droga che fare	21/04/2006

Area bacini culturali e sistemi territoriali regionali in Italia

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA e stipula convenzione
Progetto "Vittoriano" – Le radici di una Nazione-	€ 500.000,00	Società "Comunicare Organizzando S.r.l"	07/03/2006
Progetto "Formazione individualizzata nel settore dello spettacolo"	€ 300.000,00	Università degli Studi Roma Tre	07/03/2006
Progetto "Mappature Locali"	€ 500.000,00	Alimentaria Sicilia S.r.l	07/03/2006
Progetto "FAI-Villa Gregoriana"	€ 900.000,00	FAI	07/03/2006
Progetto "Food Design Center"	€ 200.000,00	Fondazione "La Triennale di Milano"	07/03/2006
Progetto "Comitato Nazionale Roma Barocca"	€ 200.000,00	Centro di Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma	07/03/2006
Progetto "Censimento teatri chiusi italiani"	€ 200.000,00	Associazione teatri aperti	05/04/2006 27/07/2006
Progetto "Dante Alighieri – turismo culturale"	€ 200.000,00	Società Dante Alighieri	05/04/2006

**Area servizi e strutture intese a favorire l'accesso ai disabili alla cultura e
allo sport**

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA e stipula convenzione
Progetto Special Olympics	€ 1.000.000,00	Special Olympics Italia Onlus	07/03/2006

Area Progetti librari e fotografici

Progetto	Importo Finanziamento	Contraente (Destinatario)	Data delibera CDA e stipula convenzione
Progetto Libro Fotografico	€ 100.000,00	EuroEd S.r.l	07/03/2006
Progetto "Legislazione Europea sui Beni Culturali"	€ 200.000, 00	Centro Altiero Spinelli	07/03/2006

Nel corso del 2006 sono stati approvati 72 progetti, su un totale di 86, e deliberati finanziamenti per € 47.800.000 su un ammontare complessivo pari € 58.300.00.

Nello stesso anno, Arcus ha individuato, sostenuto e finanziato progetti ad alto contenuto artistico, culturale e socio-economico.

Tuttavia, una menzione specifica meritano alcune iniziative che, per la loro natura, rappresentano con efficacia il posizionamento strategico ed il suo sviluppo organizzativo: si tratta di cinque progetti in cui la Società Arcus S.p.A. si è posta come interlocutrice di riferimento per le iniziative nascenti nel nostro Paese, sostenendo gli stakeholders locali nell'evoluzione dei progetti.

In particolare, nell'anno in questione, sono stati avviati i seguenti progetti strategici:

- Disabili: Progetto "La cultura senza Barriere".

Il Programma di interventi di Arcus, approvato con D.I. del 7 luglio 2004, prevedeva l'avvio di una progettazione che agevolasse l'accessibilità ai siti culturali da parte dei disabili.

A seguito di un'intensa attività di ricerca sul problema della disabilità, si è elaborato un progetto denominato "La Cultura senza Barriere" che ha preso avvio con sotto-progetti attuativi da realizzare in città emblematiche, ma non di grandi dimensioni, da utilizzare come esempio.

Arcus ha avviato una serie di contatti ed incontri con le Amministrazioni comunali di diverse città d'Italia, esercitando una funzione di monitoraggio sull'investimento, verificando l'effettivo avvio della progettazione e l'esecuzione degli interventi.

Al 31 dicembre 2006, le attività pianificate procedono come da Convenzione: in quasi tutti i siti sono in corso i lavori per l'attuazione degli interventi.

All'interno del progetto "La Cultura senza Barriere" è opportuno ricordare che dal 30 settembre al 5 ottobre 2006 si è tenuta a Roma la cerimonia di apertura delle Special Olympics. Gli Special Olympics European Youth Games (SYG) sono giochi dedicati ad atleti con disabilità intellettiva che hanno coinvolto ragazzi tra i 12 e i 21 anni, di ben 51 Paesi europei ed eurasiatici.

- L'impianto di ricerca e analisi sui bacini culturali

Nel corso dell'anno si è concluso il progetto teso a definire una metodologia applicativa per la costruzione di un Bacino culturale e ad identificare gli interventi per lo sviluppo del bacino pilota reggino-messinese.

Arcus è da ritenersi la sede idonea per comporre gli interessi pubblici, in materia di interventi sul territorio, e nel contempo è aperta all'autonomia territoriale e alla collaborazione con i privati. Si segnala il proseguio del progetto pilota, che vede la Società collaborare con l'Università L. Bocconi, attore nell'identificazione e nella stesura di un piano strategico per lo sviluppo del Bacino della Lomellina.

Più che il valore economico del progetto, la società svolgerà un duplice ruolo: da una parte svolgerà il ruolo di attore di sostegno al territorio, dall'altra da catalizzatore dell'attività di co-finanziamento per la realizzazione degli interventi.

- Merchandising artistico.

Arcus ha identificato come progetto di particolare importanza lo sviluppo del merchandising artistico di qualità: il merchandising dei beni artistici costituisce una delle leve fondamentali attraverso cui Arcus può contribuire a realizzare la sua *Mission*.

Il progetto si colloca in un percorso che ha come obiettivo la definizione di un "Piano di Sviluppo del Merchandising" che favorisca la valorizzazione e la diffusione di prodotti artistici e culturali di qualità attraverso diversi mezzi:

- o Promozione delle risorse culturali sia sul territorio nazionale sia sul territorio internazionale;
- o Generazione di flussi economici positivi per l'economia locale e nazionale;
- o Risposta alle esigenze dei fruitori dei beni artistici e culturali.

In data 30 gennaio 2006 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra MIBAC e Arcus per la messa in opera delle iniziative strategiche identificate, al quale è seguita l'emanazione di un Decreto Ministeriale in data 22 febbraio 2006.

La Società è ancora in attesa di recepire le direttive strategiche e gli indirizzi operativi per dare l'avvio alla fase attuativa.

- Progetto Galileo-Cuspis

Arcus si è dedicata ad una specifica progettualità in tema di *security* attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

Con specifico e puntuale riferimento al tema della *security* dei beni artistico-culturali, Arcus ha individuato specifici progetti pilota da sostenere, in cui la tecnologia Galileo possa essere applicata.

Gli sforzi della Società volti allo sviluppo del progetto si sono concretizzati con l'aggiudicazione dalla gara relativa al progetto denominato Cuspis, e nel corso del 2006 si è chiusa la seconda fase del progetto finalizzata all'identificazione delle principali applicazioni delle tecnologie satellitari nel settore dei beni culturali.

Arcus, nell'ambito delle attività di *dissemination* ha presentato il progetto in occasione di diversi eventi di interesse nazionale ed internazionale programmati per l'anno 2006 come il Salone del restauro di Ferrara nel mese di marzo e il Convegno EVA a Firenze il 5 aprile.

Nel mese di luglio si è dato corso alla terza fase del programma del progetto finalizzata alla realizzazione dell'architettura applicativa e dei possibili piloti per il test delle applicazioni.

Si segnalano gli interessanti sviluppi che il progetto sta avendo in attuazione del Memorandum of Understanding e dell'Accordo (Protocollo di collaborazione tra i due Paesi), sottoscritto a Pechino il 20 gennaio 2006 tra Italia e Cina.

Dopo alcuni incontri propedeutici, che si sono svolti in Italia, il 29 settembre 2006 Arcus, accompagnata da un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività Culturali, ha incontrato i delegati della State Administration of Cultural Heritage cinese per discutere di cooperazione nell'ambito della protezione e valorizzazione del patrimonio culturale,

attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare Galileo, identificando nel progetto Galileo-Cuspis un tema chiave di collaborazione.

Tale proposta è stata ricompresa fra gli interventi candidati ad essere finanziati con i fondi di cooperazione, ed inoltre è stato sottoscritto un apposito Protocollo operativo, che prevede in tempi brevi l'utilizzo della tecnologia Cuspis per il controllo della Grande Muraglia e del Grande Canale, nonché, come supporto di georeferenziazione in occasione del prossimo censimento dei siti archeologici cinesi.

Il 28 novembre 2006 si è tenuta a Villa Adriana a Tivoli una sperimentazione delle applicazioni Galileo sul turismo culturale al quale ha partecipato una delegazione cinese.

- Progetto MEF-MiBAC-ARCUS

Coerentemente con la sua linea strategica, Arcus ha sottoscritto una Convenzione con il *Dipartimento per le Politiche e lo Sviluppo e di Coesione* del Ministero dell'Economia e delle Finanze (DPS) e il *Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione* del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DRIO), per coordinare un Programma sperimentale per la definizione e la progettazione di interventi di sviluppo delle aree sotto utilizzate, basati su tutela e valorizzazione di risorse culturali con caratteristiche di eccellenza.

Il Programma è articolato su due linee di intervento:

1. Linea Operativa 1: *"I modelli degli interventi per le risorse culturali nelle aree sotto utilizzate"*, con l'obiettivo di valorizzare la qualità e l'efficacia nelle migliori scelte operate nell'attuale ciclo di programmazione, per individuare e sperimentare modelli progettuali tecnicamente e gestionalmente validi, che sviluppino un adeguato rapporto tra conservazione e valorizzazione delle risorse culturali e garantiscano adeguata coerenza con i criteri di ammissibilità degli interventi nei programmi dei fondi strutturali;
2. Linea Operativa 2: *"I nuovi modelli progettuali per lo sviluppo territoriale basato sulla tutela e la valorizzazione di risorse culturali"*, con l'obiettivo operativo di

definire e sperimentare interventi innovativi con verifica sul campo di azioni che concretizzino nuove soluzioni tecnologiche e gestionali.

Il Programma di sperimentazione operativa è coerente con gli obiettivi e le modalità del “Programma di diffusione delle conoscenze”, avviato da DPS in cooperazione con le reti di amministrazione impegnate nelle politiche di sviluppo, ed in particolare con la linea operativa “Modelli progettuali di cooperazione interistituzionale”.

L'anno 2006 è stato caratterizzato dal proseguimento del piano di lavoro del primo anno, attraverso l'identificazione e l'istruttoria dei progetti studio e la selezione di un team di esperti richiesti per l'espletamento delle attività previste.

A completamento della presente relazione e per opportuna visione degli atti essenziali di riferimento, si allega la seguente documentazione:

- o Normativa di riferimento;
- o Atto Costitutivo di ARCUS S.p.A. ;
- o Statuto di ARCUS S.p.A. ;
- o Decreti Interministeriali e Convenzioni citate.

Roma, li 10 APR. 2007

IL MINISTRO
Francesco RUTELLI



**RELAZIONE AL PARLAMENTO AI SENSI
DELL'ART.10 COMMA 8 DELLA LEGGE 8
OTTOBRE 1997, N.352 E SUCCESSIVE
MODIFICHE.
SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA
CULTURA E DELLO SPETTACOLO
- ARCUS S.P.A. - ANNO 2006.**

ALLEGATI

- ~ Normativa di riferimento;
- ~ Atto Costitutivo e Statuto di Arcus S.p.A. ;
- ~ Decreti e Convenzioni citate.

L. 16-10-2003 n. 291**Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a..****Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252.*****1. Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca.***

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 10, *L. 8 ottobre 1997, n. 352*.

3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1997, n.352

10. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ^(24/a).

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ^(24/b).

(24/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

(24/b) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 ottobre 2003, n. 291, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PAGINA BIANCA

- **ATTO COSTITUTIVO di Arcus S.p.A.**
- **STATUTO di Arcus S.p.A.**

N. 42082 di Repertorio

N. 7369

di Raccolta

**COSTITUZIONE DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SpA",**

con unico Azionista

con sede in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici febbraio duemilaquattro

16.02.2004

In Milano, presso "LA TRIENNALE DI MILANO", Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.

Davanti a me Dr. ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i requisiti di Legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

On.le Prof. Giuliano Urbani, nato a Perugia il giorno 9 giugno 1937, Ministro della Repubblica Italiana, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano n.27, codice fiscale 80188210589

in esecuzione ed avendo i poteri in forza dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. In esecuzione ed in forza del disposto dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, viene costituita una società per azioni con la denominazione sociale di

"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS SpA",

le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice fiscale 80415740580.

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

Articolo 2)

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore

fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 3)

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il richiedente si dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sito in Via del Collegio Romano, n.27.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4)

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del

valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato in denaro dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il comparsente da atto che l'intero capitale sottoscritto è stato versato, ai sensi dell'articolo 2329 codice civile, presso la Banca d'Italia, filiale di Roma sede, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 9 febbraio 2004 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5)

La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, costituito da 24 articoli, previa lettura da me datane al comparsente, viene dal medesimo approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 6)

La durata della Società è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 7)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Articolo 8)

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 9)

La Società è rappresentata ed amministrata da un consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere confermati. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il primo consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 novembre 2003, è così composto:

- Dott. Mario Ciaccia, nato a Roma il giorno 19 novembre 1947, residente in Roma, via della Grande Muraglia n.301, codice fiscale CCC MRA 47S19 H501Y;

- Ing. Massimo D'Aiuto, nato a Meta di Sorrento il giorno 15 marzo 1952, residente in Roma, via Giuseppe Palombini n.3, codice fiscale DTA MSM 52C15 F162J;

- Ing. Ercole Incalza, nato a Francavilla Fontana il 15 agosto 1944, residente a Roma, via Gavinana 4, codice fiscale NCL RCL 44M15 D761A;

- Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, nata a Padova il giorno 14 novembre 1945, residente in Padova, via A. Costa n.16, codice fiscale GHD

LFR 45554 G224C;

- Prof. Vittorio Grilli, nato a Milano il 15 maggio 1957, residente a Roma, via Paisiello, 49, codice fiscale GRL VTR 57E19 F205G;

- Prof. Giuliano Segre, nato a Venezia il giorno 28 aprile 1940, residente in Venezia Mestre, via Jacopo Filiasi n.60, codice fiscale SGR GLN 40D28 L736C;

- Avv. Marcello Franco, nato a Sarno il giorno 29 marzo 1930, domiciliato in Milano, via San Calimero n.11, codice fiscale FRN MCL 30C29 I438W.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il dott. Mario Ciaccia, come sopra generalizzato, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2004.

Articolo 10)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, ed è nominato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 10 della citata legge n.352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.291 del 2003, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il primo collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 5 febbraio 2004 è così composto:

- Presidente

Dott. Alessio Ventura, nato a Casalattico il giorno 12 febbraio 1939, residente in Roma, via Grotta Perfetta n.597, codice fiscale VNT LSS 39B12 B862B

Iscritto al n. 60156 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci effettivi

Dott.ssa Laura Belmonte, nata a Piombino il giorno 24 dicembre 1953, residente in Roma, via Paolo di Dono n.131, codice fiscale BLM LRA 53T64 G687J

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

Dott. Enrico Raffaelli, nato a Alessandria (Egitto) il giorno 2 febbraio 1944, residente in Roma, Piazza SS. Apostoli 49

codice fiscale RFF NRC 44B02 Z336N

Iscritto al n. 48265 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci Supplenti

Dott. Marco Aldo Amoruso, nato a Bari il giorno 28 settembre 1972, residente in Milano, Piazza Ercolea n.11,

codice fiscale MRS MCL 72P28 A662O

Iscritto al n.12576 nel Registro dei Revisori Contabili (Prov. 23/07/02 pubblicato nella G.U. supplemento n.60 - IV Serie Speciale - del 30/07/02);

Dott. Remo Di Lisio, nato a Roma il giorno 27 dicembre 1937, residente in Roma via Val Pellice n.51,

codice fiscale DLS RME 37T27 H501G

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis – IV Serie Speciale – del 21/04/95)

La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata, per l'intera durata dell'incarico, dalla prima assemblea che si terrà successivamente all'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 11)

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, approssimativamente indicate in Euro 15.000,00 sono a carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003, tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società, sono esenti da imposte e tasse.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato "A" per espresso esonero del richiedente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque pagine fin qui e da me notaio letto al richiedente che approva e sottoscrive.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 42082/7369**STATUTO DELLA****"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS'SPA"****TITOLO 1**

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

ART.1

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è costituita una società per azioni con la denominazione di "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA". Essa potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

ART.2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Nell'osservanza della normativa vigente in materia, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.
3. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:
 - a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;
 - b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;
 - c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;
 - d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;
 - e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;
 - f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati,

il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

TITOLO II

Capitale sociale - Domicilio - Azioni - Prelazioni

ART. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

3. I conferimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2342 e 2343 del codice civile.

4. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in conto capitale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 6

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. La Società può, tuttavia, emettere, nel rispetto della normativa vigente in materia, particolari categorie di azioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 2349 e 2351 del codice civile; in tal caso l'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale mediante emissione delle predette azioni, stabilisce contestualmente la relativa regolamentazione.

3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Anche in caso di pegno sulle

azioni il diritto di voto spetta al socio.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorata di 5 punti, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 7

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli offerti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.

TITOLO III

Assemblea

ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.
2. Per la convocazione dell'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.
5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART.11

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice

presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;

- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni e la proroga della durata della Società.

2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti

dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV

Amministrazione

ART.14

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati. Gli stessi possono essere revocati soltanto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le modalità di cui al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fanno parte.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.

4. Rientra nei poteri del consiglio di amministrazione conferire, su proposta del presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

5. Il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del presidente, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

6. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale

della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

7. Il presidente può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione.

8. La durata degli incarichi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 16

1. Il presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da tre consiglieri o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.

4. Il consiglio designa il segretario anche al di fuori dei propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

9. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 17

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, al consigliere più anziano di età.

2. La firma del vice presidente, ove eletto, o del consigliere più anziano di età fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3, il potere di rappresentanza spetta, altresì, all'amministratore delegato od ai consiglieri delegati, nei limiti della rispettiva delega.

ART. 18

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.

2. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Collegio sindacale

ART. 19

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 8, del presente statuto.

TITOLO VI

Bilancio e utili

ART. 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 21

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva di cui al comma 1, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società.

TITOLO VII

Scioglimento - Clausola compromissoria - Clausola finale

ART. 22

1. La Società si scioglie ricorrendo una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2485 e seguenti del codice civile.

ART.23

1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nel loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

2 Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle deliberazioni assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni stesse.

3 Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

4 Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il costo dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART.24

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ART 60 Legge 27-12-2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305

Capo V - Finanziamenti degli investimenti

60. Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico ⁽³⁵¹⁾.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate ⁽³⁵²⁾.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive ⁽³⁵³⁾.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni ⁽³⁵⁴⁾.

(351) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(352) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(353) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003 e il D.M. 30 settembre 2005. Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(354) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

24 Mag 2005 12:38 Arcus S.p.a.

 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

6407/400/150 07/04/2004 UL

Al Ministro delle Infrastrutture

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECON

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291 ;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1^a agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289/2002;

VISTO l'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002, che ha autorizzato, tra l'altro, limiti di impegno quindicennali di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e 109.400.000 euro per l'anno 2004;

VISTA la Tabella E della suddetta legge n. 289/2002, che ha, tra l'altro, ridotto per un importo di 18.000.000 euro l'autorizzazione legislativa di spesa a valere sul limite di impegno decorrente dall'anno 2004;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 290, che ha, tra l'altro, ridotto, per un importo di 25.000.000 euro, il limite di impegno decorrente dall'anno 2003 per l'attuazione dell'articolo 71 della suddetta legge n. 289/2002.

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, che ha ridotto di 20.000.000 euro l'autorizzazione di spesa a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002;

ca/697/04

24 Mag 2005 12:38



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che ha ridotto di 9.050.000 euro l'autorizzazione di spesa a valere sul limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002;

VISTO l'articolo 80, comma 21, della legge n. 289/2002, che prevede l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTO l'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che destina al predetto piano straordinario un importo non inferiore al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1 gennaio 2004;

CONSIDERATO che le suddette risorse disponibili al 1° gennaio 2004 ammontavano a 19.260.000 euro per l'anno 2003 e a 2.820.000 euro per l'anno 2004, e che si è operato un accantonamento, per gli scopi, di risorse, calcolate in base all'aliquota minima del dieci per cento, pari a 1.926.000 euro a valere sul limite d'impegno decorrente dall'anno 2003 e a 282.000 euro a valere sul limite d'impegno decorrente dall'anno 2004;

CONSIDERATO che il CIPE, con le delibere nn. 110 e 112 del 29 novembre 2002 e nn. 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 144 del 19 dicembre 2002, così come rideterminate con la delibera n. 63 del 25 luglio 2003, ha assegnato ai soggetti attuatori, per la realizzazione di opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001, 14.830.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 e 5.966.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2004;

24 Mag 2005 12:38

*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali;

DECRETA:

Articolo 1

1. I limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 166/2002, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002, sono quantificati, alla data del 1° gennaio 2003, rispettivamente in 89.594.000 euro e in 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti, da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è determinata in 2.680.000 euro relativamente al limite di impegno decorrente dall'anno 2003 e 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio provvedimento alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 7 APR. 2004

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTIIL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

L. 21 maggio 2004, n. 128 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2004, n. 119.

1. 1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).
- 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali *flash memory* e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni *gigabyte*";

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato all'a masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";

b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e"»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente

all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83. dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione".

3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

- c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divis' fra gli, associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati».

Nel titolo del decreto-legge, le parole. «materiale audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «opere dell'ingegno».

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di bailo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.M. 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali».

3-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività," sono soppresse.

3-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.".

3-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni

integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti, organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-bis*, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

- c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati».

Nel titolo del decreto-legge, le parole. «materiale audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «opere dell'ingegno».

L. 1 agosto 2002, n. 166 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

13. Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo ^{(49) (50)}.

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale ⁽⁵¹⁾.

3. ... ⁽⁵²⁾;

4. ... ⁽⁵³⁾;

5. ... ⁽⁵⁴⁾;

6. ... ⁽⁵⁵⁾.

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

8. ... ⁽⁵⁶⁾.

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁴⁹⁾ Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 e l'art. 39, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

⁽⁵⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

⁽⁵¹⁾ Alla ripartizione dei contributi di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 5 maggio 2003 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229), con due Decr. 25 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88), con D.Dirett. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), con Decr. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), con Decr. 7 marzo 2005 (Gazz. Uff. 6 maggio 2005, n. 104), con D.Dirett. 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2006, n. 31), con D.Dirett. 30 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.Dirett. 16 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° luglio 2006, n. 151).

(52) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(53) Aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(54) Sostituisce la lettera c) al comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(55) Aggiunge il comma 3-*bis* all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(56) Sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 82 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

MODULARIO
D.A.C. - 58

Ministero del Turismo, del Patrimonio
e della Programmazione Economica
VERBALE (C.I.) (C.I.) (C.I.) (C.I.) (C.I.)
(MINISTRO) PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PROT. N. 10792
DEL 04/08/2004

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTRI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

15 SET. 2004

Reg. 269
R. TURINA

Il Ministro
Paolo Mirotti

di concerto con
il **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**

25 AGO. 2004
1929

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in euro 2.680.000 relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in euro 2.550.000 relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004, da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 65401 istitutivo del capitolo 7301 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2004, per l'importo di euro 5.230.000,00;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3 stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del suddetto programma degli interventi;



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTA la convenzione sottoscritta ai sensi della precitata disposizione normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale suddetto;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della suddetta convenzione;

DECRETA

Art. 1

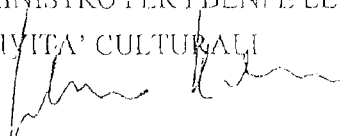
1. E' approvata l'allegata convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto, stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale citato in premessa.

Art. 2

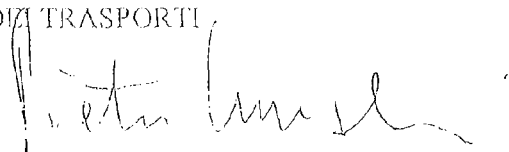
1. La convenzione di cui all'articolo 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma, 30.08.2004

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI


MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



ROMA 10/08/2004 107
Il Direttore Generale
10/08/2004



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ALLEGATO

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2004, N. 128

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Segretario generale reggente Prof. GIUSEPPE PROIETTI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Capo del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali Arch. GAETANO FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dal dott. Mario Ciaccia, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 2.680.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004, da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 65399 istitutivo del capitolo "limite di impegno per la realizzazione del programma degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali finanziati con le risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", nello stato di previsione del Ministero;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3 stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

CONSIDERATO che l'obiettivo unitario del citato programma di interventi, individuato normativamente nella promozione e nel sostegno di progetti ed iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio, è articolato in specifiche linee di intervento indicate per aree di competenza e per singoli interventi;

ATTESO che appare opportuno collegare gli obiettivi da conseguire alle risorse concretamente reperibili, secondo la scala di priorità individuata dal precitato programma degli interventi, facendo salve le ulteriori specifiche indicazioni, ai fini del conseguimento dei migliori risultati, che si renderanno necessarie nel corso di attuazione del programma;

RITENUTO che per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati lo strumento più idoneo è costituito da ARCUS, la cui struttura - aperta alla partecipazione delle autonomie e dei privati - è per legge espressamente a ciò preordinata;

CONSIDERATO che ARCUS dovrà predisporre quale strumento tecnico, anche per sollecitare fonti di risorse sostitutive dell'intervento pubblico, specialmente per le aree del territorio in cui è marginale o inesistente l'apporto delle Fondazioni bancarie;

PRESO ATTO, in via preliminare, che una ricognizione della situazione di settore sotto il profilo normativo ed organizzativo per macro aree di contesto, pone in evidenza i seguenti fattori:

a) fattori positivi:

- concetto di cultura assai più vasto del passato, comprendente non soltanto l'arte e l'umanesimo classico, ma anche una gamma di nuove attività e mezzi, quali, a titolo esemplificativo, l'intreccio tra il cinema ed il settore degli audiovisivi;
- considerazione degli interventi riguardanti i beni culturali come una importante componente del complesso progettuale relativo alle infrastrutture strategiche del Paese (con la legge finanziaria per l'esercizio 2003, per la prima volta, viene infatti esaltata l'interazione con i settori che beneficiano dei finanziamenti assegnati, con un forte potenziamento dei possibili effetti positivi per lo sviluppo economico);
- conseguenziale creazione delle premesse per un ulteriore volano moltiplicatore mirato ad aumentare la rilevanza delle opere e dei connessi prodotti anche su scala internazionale, nonché le ricadute complessive in termini sociali, ambientali, economici ed occupazionali;
- rilevante aumento di interesse verso il settore da parte dei privati;
- enorme patrimonio culturale ancora da utilizzare;
- potenziale di risorse umane da valorizzare attraverso ulteriori specifiche qualificazioni per settori;

b) fattori negativi:

- inadeguatezza dell'intervento pubblico rispetto alla vastità del patrimonio culturale italiano, pur a fronte di una crescita, sia pure non costante, dell'ammontare delle risorse pubbliche destinate al settore;
- insufficiente utilizzazione del patrimonio culturale, destinata ad aumentare, in assenza di interventi correttivi, a causa anche della difficoltà di attivare un'adeguata partecipazione del capitale privato;
- esigenza di più coordinate interrelazioni tra beni culturali, paesaggio ed infrastrutture, al fine di migliorare la tutela e la fruibilità dei beni culturali e potenziare gli effetti positivi delle opere infrastrutturali sul territorio;
- necessità di una forte collaborazione tra Stato ed Autonomie territoriali sulla base della linea di demarcazione delle competenze tra Stato e regioni in materia di beni e attività culturali tracciata dal nuovo Titolo V della Costituzione;
- assenza di un vero mercato dei prodotti di ispirazione culturale;
- difficoltà ancora persistenti nell'affermarsi di una cultura della misurazione statistica ed economica nel settore in termini di grandezze economiche e di adeguati indicatori, con particolare riguardo alla utilizzazione dei beni ed all'impatto sull'economia nei diversi comparti interessati ed alla esigenza di avviare conti satellitari sul territorio;

- insufficienza del sostegno all'eccellenza artistica, alla creatività ed alla vera innovazione;
- inadeguatezza dei sistemi informatici e telematici;

TUTTO CIO' PREMESSO, convengono quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione è volta a disciplinare i criteri e le modalità per la realizzazione del programma di interventi di cui al citato decreto interministeriale 7 luglio 2004 che si intendono qui totalmente richiamati per aree, singoli interventi e risorse per ciascuno indicate. Nell'ambito di dette risorse, ammontanti complessivamente a 57,37 milioni di euro, sono destinati 1,81 milioni di euro alle spese di funzionamento della Società (dei quali 0,5 milioni per le spese di cui all'art. 15, comma 7, dello Statuto).
2. In conformità con gli scopi statuari, nell'ambito della presente convenzione, la Società ARCUS S.p.A. è chiamata a svolgere il sostegno, la promozione nonché l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse tipologie di progetti e iniziative concernenti il settore dei beni e delle attività culturali, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, manutenzione e restauro di beni culturali.
3. La Società ARCUS S.p.A., in considerazione della ampiezza e della complessità degli interventi individuati nel programma, potrà valutare l'opportunità, anche in base al principio di economicità, di un affidamento all'esterno di parte dei propri compiti strumentali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

4. Per la promozione dell'offerta di prodotti e servizi legati ai beni ed alle attività culturali, la Società ARCUS S.p.A. potrà promuovere, sostenere e partecipare a progetti volti alla creazione di una rete di distribuzione (ad esempio, utilizzando lo strumento del franchising), al fine di aumentare l'effetto "volano" per l'economia con il minor costo possibile.

Art. 3
(linee guida)

1. Le linee guida cui dovrà ispirarsi la realizzazione del programma si incentrano sulla esigenza di una profonda innovazione delle politiche pubbliche e delle strategie di intervento, che sia in grado di:
 - accrescere la diffusione del patrimonio culturale nazionale;
 - potenziare il valore aggiunto derivante da più stretti legami tra l'industria culturale ed i settori produttivi presenti sul territorio.
2. Nel quadro delle predette linee guida, ove necessario, saranno fornite alla Società dal Ministro per i beni e le attività culturali, specifiche indicazioni ai fini del conseguimento dei migliori risultati.
3. La Società ARCUS S.p.A dovrà svolgere un ruolo innovativo, associando alle strategie per lo sviluppo della cultura tutte le progettualità necessarie per promuovere, in stretta collaborazione con le autonomie, il progresso economico del territorio e, in coerenza con tali finalità, lo schema organizzativo della Società dovrà essere orientato verso una struttura agile, snella, flessibile e fortemente specialistica, tale da ottimizzare la tempistica, l'efficienza ed il potenziale innovativo degli interventi.

Art. 4
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi.
2. La presente convenzione potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5

(Criteri e modalità per la realizzazione degli interventi)

1. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al programma approvato con il decreto interministeriale 7 luglio 2004, sono di seguito indicati in linea generale, per aree di competenza e, nell'ambito di quest'ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti.

2. In linea generale, si riconosce che ARCUS, per la sua stessa natura, è tenuta ad operare nel modo più efficiente ed efficace, assicurando una gestione imprenditoriale condotta secondo criteri di economicità. A tal fine, nel rispetto delle scelte operative che ARCUS farà nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, vengono concordate le seguenti generali modalità di azione:

- circa il modo con cui si origina la progettualità, il metodo di valutazione delle proposte di intervento deve comprendere due profili: l'aspetto sostanziale delle proposte, cioè la valutazione del merito dell'iniziativa in termini di importanza, di impatto sul patrimonio nazionale, di logica degli interventi da attuare, di risultato finale atteso, nonché di coerenza con il programma e con la presente convenzione; il lato finanziario della proposta, cioè la quantificazione dell'impegno economico, la valutazione del rapporto costi/benefici, l'allocazione dell'investimento rispetto al bacino finanziario complessivo disponibile, l'eventuale coinvolgimento di ulteriori co-finanziatori, da reperirsi tra gli stakeholders o anche tra enti privati potenzialmente interessati a sponsorizzazioni;
- la Società, secondo Statuto, non può procedere alla mera concessione di contributi, ma deve svolgere un'attività propulsiva di promozione e sostegno di progetti e iniziative. La concessione di contributi, se del caso, deve porsi come attività strumentale rispetto alle finalità di fondo;
- ARCUS dovrà valutare il ruolo che nella individuazione delle iniziative da sostenere potrà essere svolto da varie tipologie di stakeholders, quali: le Autonomie, e in particolar modo le Regioni; le Fondazioni di origine bancaria; le Università degli studi; gli enti esponenti della cosiddetta "Società Civile" (Fondazioni, Associazioni e Consorzi operanti nell'ambito dei beni e delle attività culturali) e le Confederazioni; al riguardo, va tenuto presente che le categorie di stakeholders sopra riportate potranno assumere un doppio ruolo nei confronti di ARCUS: da un lato, infatti, si potranno proporre come poli di riferimento per quanto attiene la fase di definizione delle iniziative su cui ARCUS dovrà intervenire; dall'altro lato, è prevedibile un

possibile coinvolgimento di tali soggetti all'atto dei finanziamenti, ipotizzando delle forme di joint venture negli interventi di sostegno e promozione;

- va prevista, in prospettiva, la possibilità di procedere a disinvestimenti dai progetti finanziati, liberando così risorse da reimpiegare; ciò potrà avvenire non tanto per gli interventi che ARCUS effettuerà su progetti finalizzati al mero recupero o restauro di siti culturali – per i quali il finanziamento non può prevedere, in linea generale, un ritorno - quanto su progetti destinati a contribuire al lancio di iniziative capaci di creare valore – come, ad esempio, progetti relativi al merchandising artistico - che nel tempo possono dar luogo ad un ritorno significativo.

3. I criteri e le modalità per realizzare gli interventi previsti nel programma sono appresso indicati per aree di competenza e, nell'ambito di quest'ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti:

a) Area in cui la geografia e la tipologia degli interventi è prefissata ex lege (7,74 milioni di euro).

La Società dovrà assicurare la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo dei progetti che saranno presentati dalla provincia di Lecce per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, nel limite massimo complessivo di 7,74 milioni di euro, autorizzato dall'art. 10, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (legge istitutiva di ARCUS). Tali interventi dovranno essere inquadrati in un piano sistemico per la conservazione del patrimonio costituito dal barocco leccese. Le caratteristiche precipue dell'arte barocca impongono, infatti, che i complessi architettonici siano pensati non quali organismi a sé, ma come facenti parte integrante della struttura urbanistica e dell'ambiente. Dovrà essere valorizzato lo stile particolare e pittoresco della "pietra leccese" e salvaguardato al tempo stesso il calcare marnoso che la forma che, com'è noto, è di grana fine e di facile lavorazione, ma, proprio per tale ragione, molto sensibile agli agenti inquinanti.

b) Area delle interrelazioni tra beni culturali, paesaggio ed infrastrutture (16,40 milioni di euro).

Gli interventi da effettuare in tale area, nel limite di 16,40 milioni di euro, indicati partitamente nel programma, vanno svolti in corrispondenza alla realizzazione delle infrastrutture seguendo l'indirizzo impartito dal Ministero competente e devono essere finalizzati a migliorare la fruibilità dei beni culturali che si trovino in relazione con infrastrutture esistenti, evitando la compromissione dei beni stessi; a mitigare l'impatto delle nuove infrastrutture; a favorire l'accesso e la fruizione dei

parchi archeologici presso le direttrici autostradali; ad eseguire indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di opere ed infrastrutture strategiche, ovvero di campagne di scavo.

Tra tali iniziative, rivestono carattere prioritario quelle riguardanti le aree archeologiche di Pompei (con una previsione di un milione di euro) e di Luni (1,5 milioni di euro), quelle connesse con le interferenze archeologiche conseguenti alla realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma (2 milioni di euro) nonché quelle relative al Porto di Traiano (1 milione di euro).

In particolare, per quel che concerne l'area archeologica di Pompei, la vastità dell'area e la varietà dei monumenti archeologici in essa contenuti, nonché la tipicità delle vicende storiche, suggeriscono l'opportunità di avviare un progetto di applicazione delle tecnologie multimediali per la migliore fruizione dei monumenti. D'intesa con la locale Sovrintendenza, Arcus studierà quale tecnologia multimediale applicare e provvederà a finanziare, nell'ambito dei fondi stanziabili (€ 1 milione) la realizzazione del progetto.

Per l'Area archeologica di Luni, una volta decisa la migliore tipologia di intervento, Arcus sosterrà la definizione progettuale dell'iniziativa, di grande rilevanza, e concorrerà al suo finanziamento, nei limiti delle risorse destinabili (€ 1,5 milioni). E' necessario iniziare attraverso il coinvolgimento dei possibili enti interessati, fra i quali hanno un ruolo di rilievo la Regione di competenza, gli Assessorati locali, la Sovrintendenza, le Università viciniori, le Fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio. La fase iniziale del progetto sarà dedicata all'individuazione delle iniziative da assumere, quali ad esempio, un recupero degli scavi attuali, un'estensione degli stessi, il rilancio turistico dell'area, un più agevole collegamento con il tracciato autostradale contiguo, la definizione di un parco tematico, etc.

In ordine alle Interferenze conseguenti alla realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma (sono stanziabili € 2 milioni), Arcus dovrà avviare un importante tavolo di consultazione tecnica, al fine di individuare quali siano le tecnologie più efficienti ed efficaci utilizzabili per le eventuali prospezioni. E' necessario individuare con la massima precisione possibile le più importanti interferenze, nonché, per ciascuna di esse, la tecnologia adatta a portare in luce l'interferenza e a neutralizzare la stessa, stabilendo un metodo che contemperi l'esigenza di ottimizzare i tempi di costruzione della linea C della Metropolitana e di evitare, al tempo stesso, la compromissione di beni culturali.

c) Bacini culturali (cinque milioni di euro). Regioni e sistemi territoriali (due milioni di euro).

Sulle tematiche dei bacini culturali, ARCUS - che deve procedere sulla scorta dell'indirizzo governativo, d'intesa con le Autonomie territoriali - darà il proprio contributo, anche in ragione della esigua struttura di partenza, con due progettualità contestuali: da un canto, attraverso un processo a medio-lungo termine che, utilizzando le esperienze sinora condotte e razionalizzando l'esistente, possa condurre ad una definizione condivisa prima di progetti pilota e poi di modelli standard di bacino culturale, e, dall'altra, nell'immediato, mediante la valutazione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative già in corso. I primi passi per una metodologia di costruzione di un progetto pilota di bacino culturale è preferibile che muovano dalle seguenti fasi:

- Analisi territoriale del patrimonio culturale, e cioè considerazione del territorio secondo due distinti punti di osservazione: come complesso di risorse disponibili (offerta); come numero di cittadini e turisti disposti ad usufruirne (domanda). Quanto al primo punto, la rilevazione delle risorse deve, per completezza, comprendere sia le istituzioni culturali, ivi comprese quelle riguardanti il comparto dello spettacolo, sia le raccolte civiche, ecclesiastiche e private. In ordine al secondo punto, riguardante la domanda, si possono utilizzare in un primo tempo le statistiche del Ministero per i beni e le attività culturali, integrando successivamente le stesse con ulteriori ricerche sulle caratteristiche del turismo culturale, distintamente per età, sesso, reddito, livelli di cultura e così via.

- All'analisi dei due punti a cui sopra è stato fatto cenno, deve far seguito la costruzione di indicatori per definire le unità territoriali ottimali per i beni culturali. Occorre preliminarmente misurare il rapporto fra il valore del patrimonio culturale (inteso in senso economico, come fonte di entrate) e il suo ambito territoriale. A tal fine, è necessario individuare una serie di variabili idonee ad esprimere, naturalmente attraverso proxy, tale rapporto. Una batteria di indicatori adeguata può essere costituita:

- dal valore del patrimonio culturale complessivo dell'unità territoriale considerata, come si è detto, in relazione alla domanda di fruizione (attuale e potenziale ed anche remota, attraverso sistemi multimediali);

- dalla accessibilità dei beni;

- dal rapporto tra costi diretti e indiretti e utilità dirette e indirette;

- dalla generazione di benefici intangibili.

Occorre, inoltre, determinare i parametri di riferimento, gli standard, le pratiche di benchmarking possibili, la scala appropriata di applicazione degli indicatori. Al riguardo è utile anche tener conto dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL), quali

aggregazioni di comuni, identificati dai dati relativi all'impiego ed ai movimenti della forza-lavoro, che costituiscono una utile griglia sul territorio. L'ambito territoriale che ne discende, così come i distretti industriali, è l'area in cui maggiormente questi si addensano. L'identificazione degli ambiti territoriali coerenti per gestire l'equilibrio fra la domanda di usi di territorio e la sua offerta costituisce in ogni caso una pre-condizione indispensabile per una programmazione fattibile e razionale del ciclo di progetto di bacino.

- Elaborazione di strategie territoriali che, unitamente alle politiche di conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, consentano altri insediamenti economici compatibili e sviluppabili;

- Passaggio alla costruzione del bacino, attraverso l'individuazione di una Autorità di coordinamento (in senso non tecnico) che possa farsi carico di promuovere presso le Amministrazioni centrali e le Autonomie competenti la nascita e lo sviluppo del bacino. ARCUS potrebbe proporsi per coprire tale ruolo.

Un'occasione unica per elaborare un progetto pilota di bacino culturale è offerta dalla valenza strategica di infrastrutture quali il ponte sullo Stretto di Messina, in grado di produrre immediatamente e nel tempo una serie di rilevanti effetti sul contesto sociale, culturale economico e territoriale. In particolare, un primo avvio di una iniziativa al riguardo può essere costituito da un progetto inteso ad incrementare la fruizione di beni culturali, quali i Bronzi di Riace, ed a sviluppare contestualmente in loco attività di merchandising di prodotti di ispirazione culturale.

Per tale progetto è destinata la somma di 0,5 milioni di euro.

Nell'area dei bacini culturali tematici, la Società, in collaborazione con il Museo Vittoriano, dovrà realizzare un progetto che "racconti" al pubblico la storia d'Italia attraverso i simboli della nostra Repubblica (i valori civili del popolo italiano, il Tricolore, l'Inno nazionale, l'Emblema, lo Stendardo presidenziale), destinando 0,5 milioni di euro.

Per quel che concerne le iniziative che mirano ad unire idealmente punti del territorio affini culturalmente con quello di altri Paesi, ARCUS svolgerà un'azione promozionale, in collaborazione con le Autorità greche e sulla scorta dell'indirizzo fornito dal Ministero per i beni e le attività culturali, per attivare eventi sul territorio compreso tra la parte occidentale del Peloponneso e la regione che da Patrasso si estende fino al Santuario di Olimpia, ricca di rovine di città antiche, chiese bizantine e castelli medievali di grande importanza archeologica, destinando 1 milione di euro. Per la Biennale di Venezia, ARCUS dovrà sostenere apposite iniziative intese a realizzare economie di scala, anche a mezzo dell'organizzazione di appropriati eventi

intesi ad attivare flussi più elevati di visitatori, eventualmente proponendo forme di collaborazione attraverso mostre itineranti con l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia. Dovranno essere inoltre svolte azioni promozionali intese a rendere più prestigiosa la sede della Mostra del cinema attraverso il sostegno di progetti per l'allestimento delle strutture della nuova sede. Per tali azioni sono destinati 3 milioni di euro.

ARCUS dovrà promuovere, inoltre, sulla scorta dell'indirizzo del Ministero vigilante, insieme con il Dipartimento per il coordinamento per lo sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e insieme con le Autonomie territoriali, uno studio fortemente innovativo sulle politiche di sviluppo dei sistemi territoriali, impostando l'avvio di costruttive forme di partecipazione tra Stato, regioni ed enti locali, eventualmente attraverso apposite fondazioni territoriali. A tale scopo sono destinati 2 milioni di euro.

d) Beni librari ed archivistici (2 milioni di euro).

Nell'ambito delle risorse culturali da valorizzare nel territorio, rivestono fondamentale importanza i beni librari ed archivistici. L'azione da avviare consiste nella promozione del libro, della cultura e della formazione attraverso accordi intersettoriali con le Università degli studi (eventualmente con la istituzione di appositi master), enti e altri organismi anche stranieri, nella evoluzione delle biblioteche italiane verso la multimedialità, nella collaborazione con l'Autorità vigilante per le iniziative volte alla realizzazione della Biblioteca Digitale Italiana, nella diffusione della conoscenza in ordine alla ricchissima documentazione archivistica italiana. Per la conservazione ed il potenziamento delle relative raccolte, nonché per la promozione e la diffusione del libro sono pertanto assegnati 2 milioni di euro (1 milione per gli archivi ed 1 milione per il libro).

e) Area di mercato: attività commerciali collaterali (2,5 milioni di euro)

Il sistema di offerta deve essere potenziato ed integrato con attività mirate a promuovere la vendita di prodotti e servizi complementari o accessori (come la vendita di prodotti connessi con i beni culturali e servizi intesi a migliorare l'accoglienza).

Per quel che concerne i prodotti di ispirazione culturale, ponendo attenzione anche alle positive esperienze straniere, la Società dovrà promuovere un incremento quantitativo e, soprattutto qualitativo, della vendita al dettaglio di merchandising artistico, eventualmente anche attraverso forme di franchising e la partecipazione

minoritaria ad apposita società veicolo. I filoni di attività da attivare appartengono ad almeno due tipologie. Da un lato, infatti, ARCUS deve dotarsi della capacità progettuale capace di avviare iniziative di merchandising artistico presso i musei e i siti culturali che ancora non hanno intrapreso questa strada. Dall'altro lato, la Società deve sviluppare essa stessa una propria linea di merchandising sfruttando, fra l'altro, il proprio marchio. Preliminarmente all'avvio di entrambe le iniziative è da completare un duplice filone di ricerca: occorre, da una parte, condurre una esauriente verifica delle teorie più avanzate in tema di merchandising artistico, in modo da proporre una progettualità realmente evoluta; dall'altra, espletare un'attenta verifica sul campo per conseguire un completo aggiornamento sulle iniziative di maggior successo.

Vanno poste inoltre allo studio altre iniziative connesse con l'utilizzazione di strumenti, quali la promozione, specialmente presso i giovani, di forme creative da utilizzare per la pubblicità dei prodotti, elevando la stessa ad opera dell'intuizione e favorendone le espressioni migliori.

Per dette attività sono destinati 2,5 milioni di euro.

f) Attività in materia di spettacolo (16,92 milioni di euro)

Tutte le attività appresso elencate dovranno formare oggetto di attenta valutazione da parte della Società anche ai fini dello sviluppo integrato del territorio.

Per eventi da promuovere nell'Arena di Verona e nel Teatro greco di Siracusa sono assegnati 2 milioni di euro.

ARCUS dovrà dedicare, inoltre, particolare attenzione alla promozione di un apposito progetto per lo sviluppo della musica lirico-sinfonica. Le Fondazioni lirico sinfoniche in Italia sono appena 13. Iniziando dalla città di Parma, occorre promuovere istituzioni musicali di grande rilievo. A tale iniziativa sono dedicati 3,32 milioni di euro. Il progetto, da denominare "Parma Capitale della musica" deve avere un rilievo particolare, atteso che Parma nella storia musicale occupa un posto di eccellente prestigio e appare opportuno contribuire a rilanciare la visibilità della città in tale campo. ARCUS prenderà contatto immediato con le Autorità cittadine, con la Regione, con i principali Enti musicali e con le Università degli studi vicini, al fine di costituire un tavolo di lavoro dedicato all'individuazione delle iniziative da assumere.

ARCUS dovrà promuovere, inoltre, nell'ambito del sistema Italia, forme di ausilio finanziario in favore dei giovani che si cimentano nella prosa, nonché delle nuove composizioni concertistiche e operistiche, di nuovi musicisti, cantanti ed esecutori,

nonché d'orchestre giovanili ed istituzioni di alta formazione musicale. Per detta azione sono riservati 5 milioni di euro.

Per lo sviluppo in Europa di attività musicali di alta qualità artistica intese a promuovere la formazione di orchestre con un sempre maggiore coinvolgimento di giovani è destinato 1 milione di euro.

In ordine al Festival di Ravenna, allo scopo di svilupparne la fisionomia multidisciplinare e l'apertura ai diversi linguaggi della creazione artistica (musica, teatro, danza, cinema, letteratura, arti figurative), ARCUS svolgerà azioni promozionali per 0,5 milioni di euro.

Attività di sostegno dovrà essere svolta dalla Società sia per il teatro musicale, e, in particolare, per i festival pianistici, sia per la predisposizione, previa intesa con il Comune di Bergamo, di un progetto di restauro della facciata del Teatro Donizetti, mediante interventi con un ammontare di 1 milione di euro per ciascuno.

Tre milioni di euro sono infine destinati al Progetto Fondazione Toscanini.

g) Studio di servizi e di strutture intese a favorire l'accesso dei disabili ai siti museali, archeologici e architettonici, alle biblioteche ed agli archivi (2 milioni di euro). Progetto sicurezza (1 milione di euro).

Da un recente monitoraggio sono risultati accessibili ai disabili solo il 40% dei siti; occorre pertanto che ARCUS sostenga, con l'avvio di un apposito studio, una progettazione fortemente innovativa che nei limiti consentiti dalla conformazione dei siti stessi favorisca il più possibile un comodo accesso ai disabili, attraverso, ad esempio, l'installazione di ascensori dedicati, la formazione di accompagnatori specializzati, l'apertura di appositi sportelli informativi, etc., La somma a ciò destinata è pari a 2 milioni di euro. Un esempio di attenzione alla problematica dell'accesso ai siti della cultura da parte dei disabili è costituito dalla città di Ferrara, che ha dotato di strutture all'avanguardia gli accessi e i percorsi dei suoi musei e dei principali palazzi storici. Prendendo spunto da questo esempio e dagli altri che sarà possibile rintracciare (anche all'estero), ARCUS avvierà al più presto – previi i necessari contatti con Enti e Autorità – un tavolo di discussione per identificare le modalità da adottare per facilitare la fruizione dei siti culturali da parte dei disabili, per identificare una tabella di priorità e per definire un flusso organico di finanziamenti alle iniziative, nei limiti degli stanziamenti attivabili. Il progetto è di grande importanza, e con esso ARCUS deve mirare a portare l'Italia all'avanguardia nell'attenzione ai disabili, anche per un ulteriore sostegno alla promozione dei flussi turistici nel nostro Paese.

Nell'ambito dell'attività di ricerca, ARCUS dovrà sostenere lo studio delle possibili applicazioni dei sistemi di localizzazione satellitare alle attività di monitoraggio e controllo per la sicurezza delle aree archeologiche, museali, monumentali e culturali in genere. Per tale attività (Progetto Galileo per la protezione dei siti archeologici e dei musei) è destinata la somma di 1 milione di euro.

In un Paese come l'Italia, in cui le rilevazioni internazionali individuano la maggioranza dei beni culturali censiti nel mondo, è di assoluta necessità consolidare le tecniche e le procedure per la protezione dei beni artistico-culturali dagli atti vandalici, dai furti e dagli eventi naturali.

In tale quadro, assume particolare evidenza la possibilità di utilizzare su larga scala le possibilità offerte dalla tecnologia della navigazione satellitare (oggi nota con la sigla GPS). ARCUS si attiverà quanto prima per entrare in contatto professionale con gli Enti preposti alla costruzione e alla gestione del nuovo sistema satellitare europeo Egnos/Galileo, per avviare un progetto pilota e, successivamente, concretizzare l'applicazione della tecnologia a tutti i siti di interesse.

ART. 6

(Risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi)

1. La Società ARCUS S.p.A. è autorizzata a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dal programma suddetto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o anche con altri Istituti finanziatori.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie, per quote capitale ed interessi anche di preammortamento, sono assunti a valere sulle disponibilità di cui ai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, e sono determinati, come specificato nelle premesse, in 2.680.000 euro relativamente all'impegno riferito all'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente a quello riferito all'anno 2004.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna a erogare le somme di cui al comma 2 per quindici anni ed entro un mese dall'acquisita disponibilità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sulla base di quanto previsto dal citato programma degli interventi, le parti convengono che, per l'anno 2003, la quota assegnata al programma, pari a 2,68 milioni di euro, può sviluppare, attraverso la stipulazione di mutui ed altre operazioni finanziarie, un volume stimabile, sulla scorta di un ipotizzato tasso di riferimento del

4,30%, in 29,40 milioni di euro e che, per l'anno 2004, l'ulteriore quota assegnata, pari a 2,55 milioni di euro, può sviluppare un volume stimabile, sempre sulla scorta di un ipotizzato tasso di riferimento del 4,30%, in 27,97 milioni di euro, per un totale attivabile per gli anni 2003 e 2004 di 57,37 milioni di euro, utilizzabili nell'anno 2004 e sino alla completa realizzazione degli interventi; convengono altresì che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla stima delle risorse attivabili con i mutui indicata nel programma e nella presente convenzione, determineranno una conseguente variazione proporzionale in aumento o in diminuzione delle risorse medesime da effettuare nell'ambito del programma degli interventi, approvato con decreto interministeriale 7 luglio 2004.

5. Nel caso in cui il mutuo sia concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, le modalità di erogazione della somma ottenuta in prestito saranno regolate secondo la normativa stabilita per la Cassa medesima; nell'ipotesi di contratto di mutuo o di altra operazione finanziaria stipulato con altro Istituto finanziatore dovrà essere prevista apposita clausola, in base alla quale l'Istituto stesso si impegni a versare la somma pattuita alla Società in un'unica soluzione e nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto. La procedura per la stipulazione del contratto di mutuo con gli altri Istituti finanziatori consta delle seguenti fasi:

- approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Società, dello schema di contratto di mutuo o di altra operazione finanziaria predisposto nei termini di cui ai precedenti commi;
- nulla osta sullo schema da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali;
- stipulazione del contratto;
- trasmissione di copia conforme del contratto al Ministero per i beni e le attività culturali da parte dell'Istituto finanziatore.

ART. 7

(Monitoraggio degli interventi)

1. La Società predispone la propria organizzazione in modo da poter consentire la verifica dello stato di attuazione degli interventi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Società invia trimestralmente ai Ministeri di cui al comma 1 una relazione contenente la descrizione degli interventi avviati e portati a termine, i dati sullo stato di avanzamento delle iniziative previste nella Convenzione e le cause di eventuali scostamenti fra gli obiettivi fissati dal progetto e quelli realmente conseguiti.

Roma, 09 LUG. 2004

PER IL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Segretario generale reggente

Prof. GIUSEPPE PROIETTI

PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Capo del dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio per le politiche
del personale e gli affari generali

Arch. GAETANO FONTANA

PER LA SOCIETÀ ARCUS SPA

Il Presidente

Dott. MARIO GIACCIA

07 Apr 2006 10:23

Mod. II - 02 - 351G


 POS. 4461501 00
 (DA CITARE SEMPRE NELLA RISPONDA)

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente mutuuario: ARCUS S.P.A.

Mutuo di EUR 57.572.490,46 per

INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO INTERM. DEL 7.7.04

Norma di riferimento: D.L. 72/2004 ART.3 RECUPERO PATR. ARTISTICO

Importo nominale: EUR 57.572.490,46

da ammortizzare

EUR 57.572.490,46 a carico di: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Ammortamento in anni 15		Tipo rata	Saggio %	Importo rata	Impegno iniziale
dal	al				
01.01.2005	31.12.2019	SEMESTRALE POSTICIPATA	4,25	2.815.000,00	5.230.010,00
			% a contributo	Importo a contributo	

Int. calcol.	Data scadenza	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Importo rata	Saggio fraz.
30	30.06.2005	57.572.490,46	1.391.584,58	1.223.415,42		
29	31.12.2005	56.180.305,88	1.421.155,75	1.193.844,23		
28	30.06.2006	54.759.750,13	1.451.355,31	1.163.644,69		
27	31.12.2006	53.308.394,82	1.482.196,61	1.132.803,39		
26	30.06.2007	51.826.398,21	1.513.693,29	1.101.306,71		
25	31.12.2007	50.312.504,92	1.545.859,27	1.069.140,73		
24	30.06.2008	48.766.645,65	1.578.708,78	1.036.291,22		
23	31.12.2008	47.187.936,87	1.612.255,34	1.002.743,66		
22	30.06.2009	45.575.680,53	1.646.516,79	968.483,21		
21	31.12.2009	43.929.163,74	1.681.505,27	933.494,73		
20	30.06.2010	42.247.658,47	1.717.237,26	897.762,74		
19	31.12.2010	40.530.421,21	1.753.728,55	861.271,45		
18	30.06.2011	38.776.692,66	1.790.995,28	824.004,72		
17	31.12.2011	36.985.697,38	1.829.053,93	785.946,07		
16	30.06.2012	35.156.643,45	1.867.921,33	747.078,67		
15	31.12.2012	33.288.722,12	1.907.614,65	707.385,35		
14	30.06.2013	31.381.107,47	1.948.151,47	666.848,53		
13	31.12.2013	29.432.956,00	1.989.549,68	625.450,32		
12	30.06.2014	27.443.406,32	2.031.827,62	583.172,38		
11	31.12.2014	25.411.578,70	2.075.003,95	539.996,05		
10	30.06.2015	23.336.574,75	2.119.097,79	495.902,21		
9	31.12.2015	21.217.476,96	2.164.128,61	450.871,39		
8	30.06.2016	19.053.348,35	2.210.116,35	404.883,65		
7	31.12.2016	16.843.232,00	2.257.081,32	357.918,68		
6	30.06.2017	14.586.150,68	2.305.044,30	309.955,70		
5	31.12.2017	12.281.106,38	2.354.026,49	260.973,51		
4	30.06.2018	9.927.079,89	2.404.049,55	210.950,45		
3	31.12.2018	7.523.030,34	2.455.135,61	159.884,39		
2	30.06.2019	5.062.824,23	2.507.307,24	107.692,76		
TOTALE		57.572.490,46				



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali
di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in euro 2.680.000 relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in euro 2.550.000 relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il quale stabilisce che con "apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2", da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto 7 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004 da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto 30 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 269, con il quale è stata approvata la Convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il citato decreto interministeriale del 7 luglio 2004, stipulata il 9 luglio 2004 tra la Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto 11 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma degli interventi per l'anno 2004, approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004;

VISTA la convenzione stipulata, ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, in data 25 febbraio 2005, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata modificata la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi, in conseguenza delle modifiche ed integrazioni al programma citato approvate con il menzionato decreto interministeriale 11 febbraio 2005;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della suddetta convenzione, stipulata in data 25 febbraio 2005;

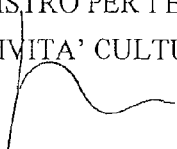
DECRETA:

Art. 1

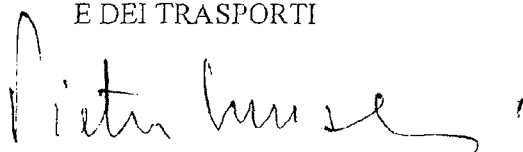
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 30 luglio 2004, di approvazione della convenzione in data 9 luglio 2004, citato in premessa, è approvata l'allegata convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto, stipulata il 25 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si è proceduto all'adeguamento della convenzione del 9 luglio 2004 per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle modifiche ed integrazioni apportate al programma degli interventi ed approvate con il decreto interministeriale 11 febbraio 2005, citato in premessa.

Roma, 25 FEB. 2005

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO, CON DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN DATA 7 LUGLIO 2004, COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE CON DECRETO INTERMINISTERIALE 11 FEBBRAIO 2005.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato dal Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, dott. Alfredo GIACOMAZZI, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato dal Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali arch. Gaetano FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dal dott. Mario CIACCIA, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 2.680.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la Convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui al programma approvato con il richiamato decreto interministeriale in data 7 luglio 2004, stipulata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, in data 9 luglio 2004 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. ed approvata con il decreto in data 30 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 269 ;

CONSIDERATO che ARCUS, in attuazione di detta Convenzione, ha stipulato un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti attivando un volume di risorse pari a euro 57.370.000;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 febbraio 2005, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al programma degli interventi approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di apportare modificazioni ed integrazioni alla suddetta Convenzione 9 luglio 2004 al fine di modificare la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle modifiche ed integrazioni al programma approvate con il citato decreto interministeriale 11 febbraio 2005;

ATTESO che è già possibile utilizzare le specifiche capacità progettuali ed innovative acquisite da ARCUS nei primi mesi di attività per conseguire i risultati di cui sopra nel settore dello spettacolo e dei bacini culturali;

CONSIDERATO che le risorse da destinare ai nuovi interventi indicati agli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione, pari a euro 7.600.000, trovano copertura nella liberazione di risorse per un importo di euro 7.600.000, già destinate ad altri interventi simili, originariamente previsti nel programma approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004, riguardanti i Progetti Olimpia, Giovani Europa, Teatro (Italia Giovani), Arpi (Ipogeo della Medusa) e Progetto musicale Taormina, espunti dal programma medesimo e sostituiti dai detti nuovi interventi, a seguito delle modifiche ed integrazioni al programma stesso approvate con il citato decreto interministeriale 11 febbraio 2005, nell'ottica di un meglio coordinato conseguimento degli obiettivi di sviluppo culturale ed economico dell'indotto sul territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO

a parziale modifica e ad integrazione della convenzione stipulata il 9 luglio 2004, approvata con il citato decreto interministeriale 30 luglio 2004, convengono quanto segue:

Art. 1

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 5 (per quanto non diversamente disposto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione), 6 e 7, della citata convenzione stipulata il 9 luglio 2004, la presente convenzione è volta a disciplinare i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4. Per la realizzazione di tali interventi sono attivate risorse pari a complessivi euro 7.600.000 utilizzando, per un importo di pari entità, le risorse originariamente destinate ad altri interventi simili – previsti nel programma approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004, e riguardanti i Progetti Olimpia, Giovani Europa, Teatro (Italia Giovani), Arpi (Ipogeo della Medusa) e Progetto musicale Taormina - che sono stati espunti dal programma medesimo e sostituiti dagli interventi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, a seguito delle modifiche ed integrazioni al programma stesso approvate con il citato decreto interministeriale 11 febbraio 2005.

Art. 2

1. All'art. 5, comma 3, lett. b), della citata convenzione del 9 luglio 2004:

a) nel titolo, le parole “(16,40 milioni di euro)” sono sostituite dalle parole “(19,00 milioni di euro)”;

b) a pagina 7, primo periodo della lettera b), le parole “nel limite di 16,40 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite di 19,00 milioni di euro”;

c) a pagina 8, dopo l'ultimo periodo della lettera b), sono inseriti i seguenti periodi:

“Museo archeologico Nazionale di Altino (Ve)

Il progetto riguarda il completamento dei lavori della nuova sede del museo. L'intervento che si trova al centro di tre grandi direttrici di trasporto quali l'autostrada Venezia - Trieste, via Triestina, la via endo-lagunare nonché in prossimità dell'aeroporto di Venezia, consentirà di creare un polo museale che rappresenterà una realtà unica nell'Italia settentrionale.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 800.000

Museo universitario virtuale della città e del territorio di Roma

Il progetto di una grandissima valenza culturale consentirà la redazione aggiornata di una carta archeologica di Roma che potrà essere via via implementata e fornirà un valido supporto alla programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali in area urbana.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 500.000

Via dell'Arte - Comuni di Pietrasanta (Lu) e Montignoso (MS)

Il progetto prevede la realizzazione di una Land Art ossia di una realtà museale all'aria aperta che si sviluppa lungo un percorso di grande valenza naturalistica-paesaggistico artistica.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 500.000

Valorizzazione dell'area archeologica di Sibari-Località Casabianca (CS)

Il progetto situato in una zona nodale di collegamento tra la A3 Salerno-Reggio Calabria e la s.s. 106 prevede la valorizzazione del più importante sito della Magna Grecia.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 800.000

Villa romana di Patti Marina (Me)

L'intervento consiste nell'effettuazione di lavori di scavo, restauro e copertura della villa romana attraversata dalla autostrada Messina-Palermo.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 500.000.”.

Art. 3

1. All'art. 5, comma 3, lett. c), della citata convenzione del 9 luglio 2004:

a) nel titolo, le parole “(cinque milioni di euro)” sono sostituite dalle parole “(4,8 milioni di euro)”;

b) a pagina 10, in fondo, è soppresso il periodo “Per quel che concerne le iniziative che mirano ad unire idealmente punti del territorio affini culturalmente con quello di altri Paesi, ARCUS svolgerà un'azione promozionale, in collaborazione con le Autorità greche e sulla scorta dell'indirizzo fornito dal Ministero per i beni e le attività culturali, per attivare eventi sul territorio compreso tra la parte occidentale del Peloponneso e la regione che da Patrasso si estende fino al Santuario di Olimpia, ricca di rovine di città antiche, chiese bizantine e castelli medievali di grande importanza archeologica, destinando 1 milione di euro”;

c) a pagina 11, la denominazione del Dipartimento per il coordinamento per lo sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali è modificata in “Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali”;

d) a pagina 11, in fondo alla lettera c), è aggiunto il seguente periodo:

“Villa Gregoriana – Progetto di recupero intrapreso dal Fondo per l'Ambiente Italiano - FAI.

Il progetto di recupero dell'area di Villa Gregoriana intrapreso dal FAI rappresenta un innovativo esempio di restauro globale e di riqualificazione ambientale di proprietà del demanio dello Stato affidato in comodato ad un soggetto privato. Il progetto prevede

l'apertura al pubblico dell'area con la messa in sicurezza dei percorsi originali, l'inaugurazione di un nuovo edificio destinato all'accoglienza dei visitatori e l'attivazione dei primi servizi di promozione. L'impegno assunto dal FAI ha dato l'avvio ad una serie di iniziative promosse da diversi enti ed organi (Regione, Provincia, Comune, Provveditorato alle opere pubbliche - ora Settore infrastrutture del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna) rivolte alla riqualificazione della storica via d'acqua della Valle dell'Aniene, in una visione di valorizzazione integrata del territorio.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 800.000.”.

Art. 4

1. All'art. 5, comma 3, lett. f), della citata convenzione del 9 luglio 2004:

a) nel titolo, le parole “(16,92 milioni di euro)” sono sostituite dalle parole “(14,52 milioni di euro)”;

b) alle pagine 12 (in fondo)-13, è soppresso il periodo “ARCUS dovrà promuovere, inoltre, nell'ambito del sistema Italia forme di ausilio finanziario in favore dei giovani che si cimentano nella prosa, nonché delle nuove composizioni concertistiche e operistiche, di nuovi musicisti, cantanti ed esecutori, nonché d'orchestre giovanili ed istituzioni di alta formazione musicale. Per detta azione sono riservati 5 milioni di euro”;

c) a pagina 13, è soppresso il periodo “Per lo sviluppo in Europa di attività musicali di alta qualità artistica intese a promuovere la formazione di orchestre con un sempre maggiore coinvolgimento di giovani è destinato 1 milione di euro”;

d) a pagina 13, in fondo alla lettera f), sono inseriti i seguenti periodi:

“Progetto Teatro Antico di Taormina

Il progetto, deve mirare ad una ottimizzazione degli eventi ospitati all'interno del Teatro Antico di Taormina, sito archeologico, tra i più importanti del mondo, come organizzati da Taormina Arte - Rassegna Internazionale di Cinema, Teatro e Musica, attraverso una rivisitazione di tutte le strutture al servizio degli spettacoli. Deve essere finalizzato ad un miglioramento del rapporto tra funzionalità, rispetto del sito, della sua storia e indotto sul territorio.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 400.000

Progetto Comunità di San Patrignano

Il progetto, denominato “Spazio Sanpa”, consiste nella realizzazione di una grande struttura polifunzionale destinata allo svolgimento di momenti importanti della vita sociale della Comunità, assumendo di volta in volta funzioni di agorà, palasport, teatro, cinema, sede di convegni e concerti.

Il progetto mira ad aggiungere momenti di svago, cultura, tempo libero e sport alle tradizionali attività di formazione professionale, al fine di potenziare gli strumenti di confronto con se stessi e gli altri tra persone che hanno vissuto in condizioni di tossicodipendenza.

La valenza strategica dell'iniziativa, che direttamente coinvolge ARCUS, riguarda soprattutto la costruzione di una realtà in stretto contatto con il territorio che circonda la Comunità, che appare in grado di produrre sin dal momento della sua realizzazione, e nel tempo, una serie di rilevanti effetti sul contesto sociale, culturale ed anche economico. Il successo delle manifestazioni sportive e culturali è visto infatti come un potente stimolo per i ragazzi della comunità per recuperare fiducia e dimostrare tangibilmente le loro capacità.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 500.000

Progetto Fondazione Teatro dell'Archivolto

Il progetto di festival, dal titolo "Le nuvole parlanti - Fumetto in palcoscenico", deve essere mirato alla nascita del primo Festival Internazionale del Fumetto al Teatro Gustavo Modena di Genova e nella città di Chiavari. Nella realizzazione del progetto, che deve essere improntato a grande vivacità con carattere fortemente innovativo, si deve rivolgere una particolare attenzione al mondo dell'infanzia ed al turismo culturale.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 200.000

Progetto Auditorium Parco della Musica – EQUILIBRIO – Festival della Nuova Danza

Il Festival si deve prefiggere due obiettivi principali: far conoscere al pubblico un'area di lavoro creativo che ha pochi spazi di espressione in Italia ed accompagnare e sostenere al tempo stesso gli artisti, offrendo loro la possibilità di mostrare il proprio lavoro ed aiutandoli anche attraverso coproduzioni. La prima edizione del festival si deve sviluppare in un equilibrio tra figure storiche della danza e del teatro-danza ed artisti più giovani, operanti ai confini della danza, del circo e del teatro. La serata inaugurale sarà affidata ad una manifestazione milanese che costituisce una vetrina unica sulle più avanzate forme di ricerca nel campo delle arti "performative". In particolare, gli spazi del Parco della Musica saranno adattati da coreografi-registi a percorsi abitati da artisti.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 280.000

Progetto Accademia Filarmonica di Bologna – Orchestra Mozart.

Nel 2006 cadrà il 250° anniversario della nascita di W.A. Mozart: per celebrare l'evento, l'Accademia Filarmonica di Bologna ha deliberato un progetto triennale (2004-2006) finalizzato alla creazione di un'orchestra, denominata Orchestra Mozart, affidandone la direzione al Maestro Claudio Abbado, una delle maggiori personalità direttoriali del mondo.

L'iniziativa si lega ad un grande progetto internazionale, l'European Mozart Ways, che comprende una serie di manifestazioni da realizzare nelle città europee che con Mozart ebbero rapporti artistici (Salisburgo, Vienna, Praga, Milano, Londra e Bologna).

E' da sottolineare l'alto valore formativo che deve svilupparsi nei confronti dei giovani strumentisti (40 elementi in età compresa tra i 17 e i 25 anni) e di educazione musicale verso un nuovo pubblico.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 300.000

Progetto Teatro Piccolo di Milano – Progetto Arlecchino servitore di due padroni

Il progetto consiste in una tournée negli Stati Uniti d'America dello storico spettacolo "Arlecchino servitore di due padroni" di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler e con la partecipazione di Ferruccio Soleri, presso alcune prestigiose istituzioni culturali americane, quali il Lincoln Center Festival di New York, l'American Repertory Theatre di Boston ed il Berkeley University Theatre Festival di San Francisco.

Deve accompagnare la presentazione dello spettacolo un'intensa attività culturale nelle Università americane ed anche verso il pubblico, tesa ad approfondire l'alto valore artistico della tradizione teatrale italiana, dalla realizzazione dei costumi alla storia della maschera, dalla creazione delle scene alla composizione delle musiche di scena.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 700.000

Progetto Casina delle Rose – Luce Theatre

Il progetto, ad iniziativa del Comune di Roma e di Cinecittà Holding, consiste nella ristrutturazione di un teatro all'aperto, situato nel comprensorio della Casina delle Rose, divenuta di recente la Casa del Cinema.

Il teatro, dotato di 300 posti, dovrà ospitare spettacoli teatrali dal vivo (teatro, musica e danza) ispirati al cinema, nonché, nel pomeriggio, la presentazione di libri, sempre riferiti al cinema.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 250.000

Progetto Ente Teatrale Italiano – ETL. Ciclo di rappresentazioni teatrali itineranti per le regioni d'Italia.

L'intervento deve essere mirato ad esaltare, nel rispetto delle singole tradizioni regionali, il senso dell'unità artistica nazionale, favorendo la conoscenza ed il trasferimento alle nuove generazioni dei nuclei centrali e portanti delle grandi scuole teatrali italiane, in funzione anche del loro ruolo di collanti interregionali.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 550.000

Progetto Associazione Italiana Opera Lirica Contemporanea – AIOLC.

Il progetto ha un respiro di portata triennale e prevede, come elemento di base, la produzione e la rappresentazione dell'opera "Alessandro", che propone il rapporto tra l'umano e le nuove tecnologie, affrontandone le possibili implicazioni. Le attività progettuali includono anche una serie di iniziative didattiche, proponendo un punto di convergenza fra linee di ricerca artistica, sperimentazione di nuove tecnologie applicate al teatro lirico e formazione di figure professionali.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

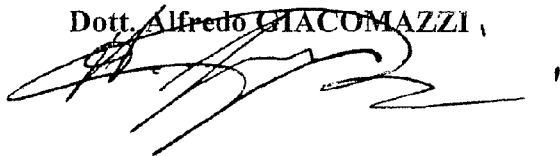
Euro 520.000.".

Roma, 25 febbraio 2005

PER IL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

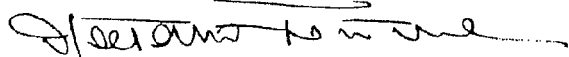
Il Direttore generale per gli affari generali,
il bilancio, le risorse umane e la formazione

Dott. ~~Alfredo~~ GIACOMAZZI ,



PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Capo del Dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio, il personale
ed i servizi generali

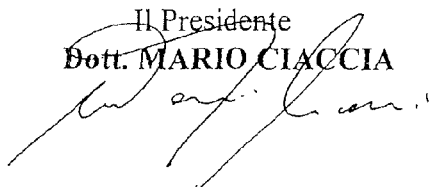
Arch. GAETANO FONTANA



PER LA SOCIETÀ ARCUS SPA

Il Presidente

Dott. MARIO CIACCIA



convertito in legge 8

31 Marzo 2005, n. 43

↳ D.L. 31-1-2005 n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Interventi per i beni e le attività culturali.

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 ⁽²¹⁾.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo ⁽²²⁾.

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» ⁽²³⁾.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.» ⁽²⁴⁾;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367» ⁽²⁵⁾.

3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ⁽²⁶⁾.

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;» ⁽²⁷⁾.

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato» ⁽²⁸⁾.

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro» ⁽²⁹⁾.

3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽³⁰⁾.

3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate ⁽³¹⁾.

(21) Comma così modificato dall'art. 14, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1135 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43. Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1135 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(25) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUTTURE
7344 19/04/2005 AG/LP

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n.352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n.291;

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n.72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n.128, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n.289/2002;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale è stato determinato l'ammontare dei limiti d'impegno relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004 e da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, quantificati rispettivamente in 2.680.000 e 2.550.000 euro;

VISTO l'articolo 80, comma 21, della legge n.289 del 2002, che prevede l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTO l'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n.350, che destina al predetto piano straordinario un importo non inferiore al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n.166 del 2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 565, con il quale vengono rimodulate le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella F allegata alla stessa legge;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta legge n.311 del 2004, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n.166 del 2002 per il triennio 2005-2007 sono stati quantificati rispettivamente in 182.480.000 euro per il 2005, in 421.695.000 euro per il 2006 e in 421.695.000 euro per il 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3365 del 29 luglio 2004, recante disposizioni urgenti di protezione civile, con la quale il Sindaco di Venezia-Comissario delegato per l'emergenza nel territorio del Comune di Venezia è stato autorizzato ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n.289, il limite d'impegno di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2005, a valere sui finanziamenti degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n.166 del 2002;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS s.p.a., continuano ad applicarsi per il 2005 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n.72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legge n.7 del 2005, che prevede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali;

DECRETA

Articolo 1

1. I limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n.166 del 2002, relativi agli esercizi finanziari 2005 e 2006 sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge n.289 del 2002, sono quantificati, alla data del 1° gennaio 2005, rispettivamente in 181.480.000 euro e in 239.215.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è determinata in 5.444.000 euro relativamente al limite di impegno decorrente dall'anno 2005 e 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006.

2. Ferma restando l'eventuale revisione a seguito di nuovi finanziamenti per la realizzazione del programma di infrastrutture di cui all'articolo 13 della legge n.166 del 2002, l'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge n.7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, viene calcolata sulla disponibilità esistente al 1° gennaio 2005, pari a 2.977.000 euro e relativa al limite d'impegno del 2006. Conseguentemente, la quota da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo relativamente ai limiti d'impegno decorrenti dall'anno 2006 è determinata in 59.000 euro.



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il presente decreto viene inviato ai competenti Organo del controllo per la prescritta registrazione.

Roma, 19 APR. 2005

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Pietro Lunardi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

B. Berlusconi



Mod. II - 02 - 130G

 POS. **4485724** **00**
 (DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA)

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente mutuatario: ARCUS S.P.A.

Prestito di EUR 62.892.144,23 per

INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20.7.2005

Norma di riferimento: DL 7/05 IMPEGNI 2005/06 REC. PATR. ARTIST. DL 72/04

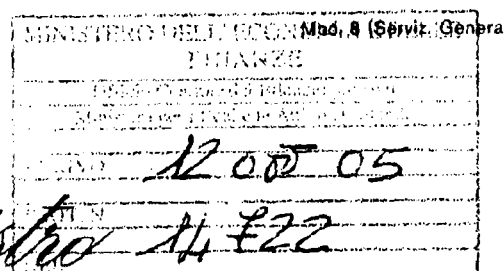
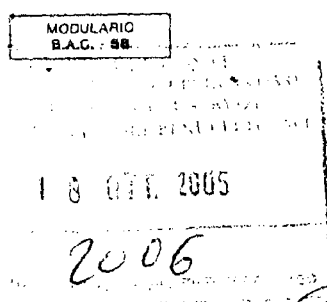
Importo nominale: EUR 62.892.144,23

da ammortizzare

EUR 62.892.144,23 a carico di: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

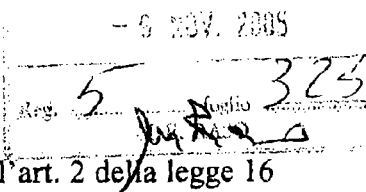
Ammortamento in anni 15					
Dal	al	Tipo rata	Saggio %	Importo rata	Impegno annuale
01.01.2006	31.12.2020	SEMESTRALE	3,55	2.722.000,00	5.444.000,00
			% a contributo	Importo a contributo	

Rate residue	Data Scadenza	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Importo rata	Saggio fraz.
30	30.06.2006	62.892.144,23	1.605.664,44	1.116.335,56		
29	31.12.2006	61.286.479,79	1.634.164,98	1.087.835,02		
28	30.06.2007	59.652.314,81	1.663.171,41	1.058.828,59		
27	31.12.2007	57.989.143,40	1.692.692,71	1.029.307,29		
26	30.06.2008	56.296.450,69	1.722.738,00	999.262,00		
25	31.12.2008	54.573.712,69	1.753.316,60	968.663,40		
24	30.06.2009	52.820.395,09	1.784.437,97	937.562,03		
23	31.12.2009	51.035.958,12	1.816.111,74	905.888,26		
22	30.06.2010	49.219.846,38	1.848.347,73	873.652,27		
21	31.12.2010	47.371.498,65	1.881.155,90	840.844,10		
20	30.06.2011	45.490.342,75	1.914.546,42	807.453,58		
19	31.12.2011	43.575.796,33	1.948.529,62	773.470,38		
18	30.06.2012	41.627.266,71	1.983.116,02	738.983,98		
17	31.12.2012	39.644.150,69	2.018.316,33	703.683,67		
16	30.06.2013	37.625.834,36	2.054.141,44	667.858,56		
15	31.12.2013	35.571.692,92	2.090.602,45	631.397,55		
14	30.06.2014	33.481.090,47	2.127.710,65	594.289,35		
13	31.12.2014	31.353.379,82	2.165.477,51	556.522,49		
12	30.06.2015	29.187.902,31	2.203.914,73	518.085,27		
11	31.12.2015	26.983.987,58	2.243.034,22	478.965,78		
10	30.06.2016	24.740.953,36	2.282.848,08	439.151,92		
9	31.12.2016	22.458.105,28	2.323.368,63	398.631,37		
8	30.06.2017	20.134.736,65	2.364.608,43	357.391,57		
7	31.12.2017	17.770.128,22	2.406.580,23	315.419,77		
6	30.06.2018	15.363.547,99	2.449.297,02	272.702,98		
5	31.12.2018	12.914.250,97	2.492.772,05	229.227,95		
4	30.06.2019	10.421.478,92	2.537.018,75	184.981,25		
3	31.12.2019	7.884.460,17	2.582.050,83	139.949,17		
2	30.06.2020	5.302.409,34	2.627.882,24	94.117,76		
1	31.12.2020	2.674.527,10	2.674.527,10	47.472,90		
TOTALE		62.892.144,23				



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., continuano ad applicarsi per il 2005 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004;

CONSIDERATO che in virtù della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per il triennio 2005-2007 sono stati quantificati rispettivamente in 182.480.000 euro per il 2005, in 421.695.000 euro per il 2006 e in 421.695.000 euro per il 2007;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 5.444.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2005 e in 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

CONSIDERATO, pertanto, che il Ministero per i beni e le attività culturali potrà disporre sul proprio stato di previsione della spesa di un limite di impegno di euro 5.444.000, a decorrere dall'anno 2005;

ATTESO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. è individuata dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il programma degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004, stabilisce che “con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2” ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del suddetto programma degli interventi;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2005, ai sensi della precitata disposizione normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale suddetto relativamente all'anno 2005;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della predetta convenzione;

DECRETA:

Art. 1

1. E' approvata la convenzione stipulata in data 29 settembre 2005, ai sensi l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale citato in premessa relativamente all'anno 2005.

Art. 2

1. La convenzione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma, 10 OTT. 2005

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO e P.E.
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
PRESA D'ATTO
ROMA, 11 13/10/05
Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio

L. 23-2-2006 n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

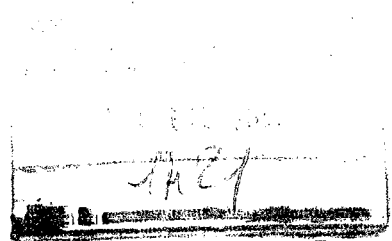
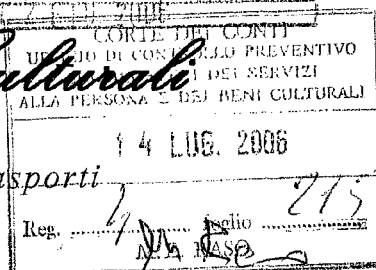
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.

1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.L. 30-12-2005 n. 273	
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.	
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.	

14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».

*Il Ministro**per i Beni e le Attività Culturali**di concerto con**il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A. ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che estende il disposto di cui al

citato art. 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all'anno 2006;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 7.176.000,00 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la ulteriore quota del due per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000,00 euro decorrenti dall'anno 2006;

CONSIDERATO, pertanto che il Ministero per i beni e le attività culturali potrà disporre sul proprio stato di previsione della spesa di un limite di impegno di euro 7.235.000,00, a decorrere dall'anno 2006;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, comma 606, con il quale si dispone che a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla medesima legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, reg. n. 5, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2005 di cui al richiamato decreto interministeriale del 20 luglio 2005, stipulata ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, in data 29 settembre 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus S.p.a. ed approvata con decreto in data 10 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2005, reg. n. 5 foglio n. 325;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, centro di responsabilità n. 2, “Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione” al capitolo 7301 denominato “somme occorrenti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Società Arcus s.p.a.”, è stato iscritto lo stanziamento relativo all'annualità 2006 per un importo pari a 7.235.000,00 relativo ai limiti di impegno di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 16 maggio 2006, ai sensi della precitata normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione

degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale del 20 luglio 2005, relativamente all'anno 2006;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della predetta convenzione;

DECRETA

Art. 1

1. È approvata la convenzione stipulata in data 16 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A. , ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale 20 luglio 2005 citato in premessa, relativamente all'anno 2006.

Art. 2

1. La convenzione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma,

16 MAG. 2006

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Per il

MINISTRO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2006 DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO IN DATA 20 LUGLIO 2005 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Capo del dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Prof. GIUSEPPE PROIETTI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Capo del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali Arch. GAETANO FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dall' Ing. Giorgio BASAGLIA, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo. 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, stabilisce che “con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A. , ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2” ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’art. 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004;

VISTO l’articolo 3, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 3, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che estende il disposto di cui al citato art. 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all’anno 2006;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, comma 606, con il quale si dispone che a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla

medesima legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta legge n. 266 del 2005, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 sono stati quantificati in 239.215.000 euro;

VISTI decreti del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, e in data 11 febbraio 2005, registrato dal medesimo organo di controllo il 23 marzo 2005, reg. 1, foglio n. 250, con i quali, ai sensi del menzionato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito con modificazioni della citata legge n. 128 del 2004, sono stati approvati, rispettivamente il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004 e le relative modifiche;

VISTE le Convenzioni per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi approvati con i richiamati decreti interministeriali del 7 luglio 2004, dell'11 febbraio 2005, stipulate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, il 9 luglio 2004 e il 25 febbraio 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A. ed approvate con i decreti in data 30 luglio 2004 e 25 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 15 settembre 2004, reg. n. 5 foglio n. 269 e il 23 marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 251;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopracitato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,

convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 5.444.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2005 e in 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopracitato articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 7 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la ulteriore quota del due per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000 euro decorrenti dall'anno 2006;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, reg. n. 5, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2005 di cui al richiamato decreto interministeriale del 20 luglio 2005, stipulata, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, in data 29 settembre 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. ed approvata con il decreto in data 10 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti registrato dalla Corte dei Conti in data 9 novembre 2005, al registro 5, foglio 325;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, centro di responsabilità n. 2, "Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e

l'organizzazione" al capitolo 7301 denominato "somme occorrenti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Società Arcus s.p.a.", sono stati iscritti i limiti di impegno per l'anno 2006;

RITENUTO pertanto che, con riferimento al programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, approvato con il citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, possa procedersi alla stipulazione della predetta convenzione relativamente agli interventi programmati per l'anno 2006;

CONSIDERATO che l'obiettivo unitario del citato programma di interventi, individuato normativamente nella promozione e nel sostegno di progetti ed iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio, è articolato in specifiche linee di intervento indicate per aree di competenza e per singoli interventi;

ATTESO che appare opportuno collegare gli obiettivi da conseguire alle risorse concretamente reperibili, secondo la scala di priorità individuata dal precitato programma degli interventi per gli anni 2005 e 2006, facendo salve le ulteriori specifiche indicazioni, ai fini del conseguimento dei migliori risultati, che si renderanno necessarie nel corso di attuazione del programma;

CONSIDERATO che ARCUS dovrà predisporre quale strumento tecnico, anche per sollecitare fonti di risorse sostitutive dell'intervento pubblico, specialmente per le aree del territorio in cui è marginale o inesistente l'apporto delle Fondazioni bancarie;

PRESO ATTO, in via preliminare, che una ricognizione della situazione di settore sotto il profilo normativo ed organizzativo per macro aree di contesto, pone in evidenza i seguenti fattori:

a) fattori positivi:

- concetto di cultura assai più vasto del passato, comprendente non soltanto l'arte e l'umanesimo classico, ma anche una gamma di nuove attività e mezzi, quali, a titolo esemplificativo, l'intreccio tra il cinema ed il settore degli audiovisivi;
- considerazione degli interventi riguardanti i beni culturali come una importante componente del complesso progettuale relativo alle infrastrutture strategiche del Paese (con la legge finanziaria per l'esercizio 2003, per la prima volta, viene infatti esaltata l'interazione con i settori che beneficiano dei finanziamenti assegnati, con un forte potenziamento dei possibili effetti positivi per lo sviluppo economico);
- conseguenziale creazione delle premesse per un ulteriore volano moltiplicatore mirato ad aumentare la rilevanza delle opere e dei connessi prodotti anche su scala internazionale, nonché le ricadute complessive in termini sociali, ambientali, economici ed occupazionali;
- rilevante aumento di interesse verso il settore da parte dei privati;
- enorme patrimonio culturale ancora da utilizzare;
- potenziale di risorse umane da valorizzare attraverso ulteriori specifiche qualificazioni per settori;

b) fattori negativi:

- inadeguatezza dell'intervento pubblico rispetto alla vastità del patrimonio culturale italiano, pur a fronte di una crescita, sia pure non costante, dell'ammontare delle risorse pubbliche destinate al settore;
- insufficiente utilizzazione del patrimonio culturale, destinata ad aumentare, in assenza di interventi correttivi, a causa anche della difficoltà di attivare un'adeguata partecipazione del capitale privato;
- esigenza di più coordinate interrelazioni tra beni culturali, paesaggio ed infrastrutture, al fine di migliorare la tutela e la fruibilità dei beni culturali e potenziare gli effetti positivi delle opere infrastrutturali sul territorio;
- necessità di una forte collaborazione tra Stato ed Autonomie territoriali sulla base della linea di demarcazione delle competenze tra Stato e regioni in materia di beni e attività culturali tracciata dal nuovo Titolo V della Costituzione;
- assenza di un vero mercato dei prodotti di ispirazione culturale di qualità;

- difficoltà ancora persistenti nell'affermarsi di una cultura della misurazione statistica ed economica nel settore in termini di grandezze economiche e di adeguati indicatori, con particolare riguardo alla utilizzazione dei beni ed all'impatto sull'economia nei diversi comparti interessati ed alla esigenza di avviare centri satellitari sul territorio;
- insufficienza del sostegno all'eccellenza artistica, alla creatività ed alla vera innovazione;
- inadeguatezza dei sistemi informatici e telematici;

TUTTO CIÒ PREMESSO convengono quanto segue:

Art. 1
(*Premesse*)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(*Oggetto*)

1. La presente convenzione è volta a disciplinare i criteri e le modalità per la realizzazione del programma di interventi previsti per l'anno 2006 approvato con il citato decreto interministeriale 20 luglio 2005 che si intendono qui totalmente richiamati per aree, singoli interventi e risorse per ciascuno indicate. Dette risorse ammontano complessivamente a 80,161 milioni di euro, comprendono 1,50 milioni di euro per le spese strumentali agli investimenti della Società (dei quali sino a 0,5 milioni per le spese di cui all'art. 15, comma 7, dello Statuto) ed una restante somma di circa 0,011 milioni di euro eventualmente per far fronte agli oneri di preammortamento dei mutui stipulati dalla Società.
2. In attuazione degli scopi statutari, nell'ambito della presente convenzione, la Società ARCUS S.p.A. è chiamata a svolgere il sostegno, la promozione nonché

l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse tipologie di progetti e iniziative concernenti il settore dei beni e delle attività culturali, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, manutenzione e restauro di beni culturali.

3. La Società ARCUS S.p.A., in considerazione della ampiezza e della complessità degli interventi individuati nel programma, potrà valutare l'opportunità, anche in base al principio di economicità, di un affidamento all'esterno di parte dei propri compiti strumentali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

4. Per la promozione dell'offerta di prodotti e servizi legati ai beni ed alle attività culturali, la Società ARCUS S.p.A. potrà proseguire l'attività concordata con le convenzioni del 9 luglio 2004, 25 febbraio 2005 e 29 settembre 2005 citate in premessa, promuovendo, sostenendo e partecipando a progetti di merchandising volti anche alla creazione di una rete di distribuzione (ad esempio, utilizzando lo strumento del franchising), al fine di aumentare l'effetto "volano" per l'economia con il minor costo possibile.

Art. 3 (*linee guida*)

1. Le linee guida cui dovrà ispirarsi la realizzazione del programma si incentrano sulla esigenza di una profonda innovazione delle politiche pubbliche e delle strategie di intervento, che sia in grado di:

- accrescere la diffusione del patrimonio culturale nazionale;
- potenziare il valore aggiunto derivante da più stretti legami tra l'industria culturale ed i settori produttivi presenti sul territorio.

2. Nel quadro delle predette linee guida, ove necessario, saranno fornite alla Società dai Ministri competenti, specifiche indicazioni ai fini del conseguimento dei migliori risultati.

3. La Società ARCUS S.p.A. dovrà proseguire nello svolgimento di un ruolo innovativo, associando alle strategie per lo sviluppo della cultura tutte le progettualità necessarie per promuovere, in stretta collaborazione con le autonomie, il progresso economico del territorio e, in coerenza con tali finalità,

opererà quale strumento tecnico agile, snello, flessibile e fortemente specialistico, tale da ottimizzare la tempistica, l'efficienza ed il potenziale innovativo degli interventi applicando le tecniche e gli strumenti della qualità e sollecitando fonti sostitutive dell'intervento pubblico;

4. Al fine di ottenere incrementi economici di produttività, oltre che da minori costi, anche da maggiori ricavi, ARCUS S.p.A dovrà avviare una serie di attività, in conformità agli scopi statutari, attraverso le quali poter generare nel tempo un flusso autonomo di redditività, tale da coprire il più possibile i costi di gestione e consentire tendenzialmente alla Società un'autonomia finanziaria sufficiente per poter destinare agli investimenti istituzionali la totalità delle somme pubbliche affidate in gestione.

5. In particolare, Arcus SpA dovrà proseguire nella realizzazione del progetto di *merchandising* previsto tra le iniziative prioritarie indicate nel programma degli interventi per l'anno 2004, citato in premessa, al fine di attivare un flusso reddituale ragionevolmente costante e crescente nel tempo; inoltre, nell'ambito delle azioni intese all'organizzazione di eventi previste nei predetti programmi degli interventi per l'anno 2004 e per gli anni 2005 e 2006, dovrà valutare l'opportunità di promuovere e sostenere manifestazioni in cui coinvolgere enti (anche privati) che assumano il ruolo di sponsor, generando da tali iniziative un flusso di reddito derivante dall'attività di *advising* (anche comunicazionale), di promozione e di sostegno tecnico-organizzativo; infine, per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo dei progetti, continuerà a prevedere, nell'ambito delle clausole convenzionali che disciplinano gli interventi, un adeguato corrispettivo in misura proporzionale all'importo del finanziamento erogato (*fee* o commissione) a carico dei soggetti che beneficiano degli interventi, quale controprestazione per l'attività professionale di servizio svolta a supporto dei progetti finanziati.

Art. 4

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi.
2. La presente convenzione potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5

(Criteri e modalità per la realizzazione degli interventi)

1. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2006 di cui al programma approvato con il decreto interministeriale 20 luglio 2005, sono di seguito indicati in linea generale, per aree di competenza e, nell'ambito di quest'ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti.
2. In linea generale, premesso che ARCUS, per la sua stessa natura, è tenuta ad operare nel modo più efficiente ed efficace, assicurando una gestione imprenditoriale condotta secondo criteri di economicità nel rispetto delle scelte operative che ARCUS farà nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, vengono concordate le seguenti generali modalità di azione:
 - circa il modo con cui si origina la progettualità, il metodo di valutazione delle proposte di intervento deve comprendere due profili: l'aspetto sostanziale delle proposte, cioè la valutazione del merito dell'iniziativa in termini di importanza, di impatto sul patrimonio nazionale, di logica degli interventi da attuare, di risultato finale atteso, nonché di coerenza con il programma e con la presente convenzione; il lato finanziario delle proposte, cioè la quantificazione dell'impegno economico, la valutazione del rapporto costi/benefici, l'allocazione dell'investimento rispetto al bacino finanziario complessivo disponibile, l'eventuale coinvolgimento di ulteriori co-finanziatori, da reperirsi tra gli stakeholders o anche tra enti privati potenzialmente interessati a sponsorizzazioni;
 - la Società, secondo Statuto, non può procedere alla mera concessione di contributi, ma deve svolgere un'attività propulsiva di promozione e sostegno di progetti e iniziative. La concessione di contributi, se del caso, deve porsi come attività strumentale rispetto alle finalità di fondo;

- ARCUS dovrà valutare il ruolo che nella individuazione delle iniziative da sostenere potrà essere svolto da varie tipologie di stakeholders, quali: le Autonomie, e in particolar modo le Regioni; le Fondazioni di origine bancaria; le Università degli studi; gli enti esponenti della cosiddetta “Società Civile” (Fondazioni, Associazioni e Consorzi operanti nell’ambito dei beni e delle attività culturali) e le Confederazioni; al riguardo, va tenuto presente che le categorie di stakeholders sopra riportate potranno assumere un doppio ruolo nei confronti di ARCUS: da un lato, infatti, si potranno proporre come poli di riferimento per quanto attiene la fase di definizione delle iniziative su cui ARCUS dovrà intervenire; dall’altro lato, è prevedibile un possibile coinvolgimento di tali soggetti all’atto dei finanziamenti, ipotizzando delle forme di *joint venture* negli interventi di sostegno e promozione;

3. I criteri e le modalità per realizzare gli interventi previsti nel programma per l’anno 2006 sono appresso indicati per aree di competenza e, nell’ambito di quest’ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti:

1) Area dei beni culturali, del paesaggio e delle infrastrutture (39,40 milioni di euro).

Gli interventi da effettuare in tale area, nel limite di 39,40 milioni di euro, indicati partitamente nel programma, vanno svolti favorendo la massima integrazione tra archeologia, paesaggio e grandi opere e realizzando progetti di intervento culturale che assicurino il rapporto più proficuo con il territorio; gli investimenti progettati in corrispondenza alla realizzazione delle infrastrutture debbono seguire l’indirizzo impartito dai ministeri competenti; gli interventi devono essere finalizzati a migliorare la fruibilità dei beni culturali e paesaggistici che si trovino in relazione con infrastrutture esistenti, evitando la compromissione dei beni stessi; a mitigare l’impatto delle nuove infrastrutture nonché ad eseguire indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di opere infrastrutturali.

Una volta decisa la migliore tipologia di intervento ARCUS S.p.a. sosterrà la definizione progettuale dell’iniziativa e concorrerà, nei limiti delle risorse destinabili indicate dal programma. È necessario iniziare attraverso il coinvolgimento dei possibili enti interessati fra i quali hanno un ruolo di rilievo le regioni, gli assessorati locali, le Soprintendenze; le università viciniori, le Fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio. La fase iniziale dei progetti sarà dedicata all’individuazione

delle iniziative da assumere quali ad esempio un recupero delle realizzazioni esistenti, e/o restauro del patrimonio culturale, il rilancio turistico delle aree, più agevoli collegamenti con la rete infrastrutturale, la definizione dei parchi tematici etc.

Tra tali iniziative, si evidenzia che 30,90 milioni di euro sono destinati alla prosecuzione degli interventi già compresi nel programma degli anni 2004/2005 rafforzando un impegno di medio-lungo termine per la realizzazione di iniziative di ampio respiro. Il restante importo pari a 8,50 milioni di euro è stato destinato a nuovi interventi alimentando quindi anche la nascita di nuove attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

2) Interventi in materia di spettacolo ed attività culturali (37,05 milioni di euro)

Arcus dovrà porre in essere, anche nel 2006, forme di ausilio finanziario e di promozione a favore di appositi progetti a sostegno del settore cinematografico. Si segnala al riguardo l'iniziativa a sostegno di Cinefund che apre un interessante attività di affiancamento al *private equity*.

Si evidenzia anche il sostegno strategico-finanziario al gruppo pubblico Ente teatrale Italiano nella direzione di un consolidamento della tradizione e dell'innovazione dell'attività teatrale.

ARCUS dovrà dedicare, inoltre, particolare attenzione allo sviluppo della musica lirico-sinfonica sia attraverso il sostegno ad importanti manifestazioni quali "Parma capitale della musica" sia con la promozione d'orchestre giovanili ed istituzioni di alta formazione musicale.

Per il sostegno del progetto Italia-Cina - Spettacolo 2006 si sono stanziati 3 milioni di euro per iniziative che possano dare lustro alla nostra tradizione culturale favorendone la conoscenza e lo sviluppo in un Paese che si configura sempre più come una delle più importanti potenze mondiali cruciale per lo sviluppo politico-economico-culturale del futuro.

3) Studio di servizi e di strutture intese a favorire l'accesso dei disabili ai siti museali, archeologici e architettonici, alle biblioteche ed agli archivi (1 milione di euro).

Nell'ambito di tale Area di intervento già avviata con il programma 2004 con interventi in 5 città pilota (Assisi, Perugia, Ferrara, Mantova, Bergamo) e nel 2005 con il finanziamento di una importante e pregevole iniziativa "Special Olympics" si intende proseguire questo filone strategico di sostegno tecnico-finanziario a favore di iniziative che si caratterizzano per una progettazione fortemente innovativa che nei limiti consentiti dalla conformazione dei siti stessi favorisca il più possibile un comodo accesso ai disabili, attraverso, ad esempio, l'installazione di ascensori dedicati, la formazione di accompagnatori specializzati, l'apertura di appositi sportelli informativi, etc.

4) Progetti librari e fotografici (1,20 milioni di euro).

Nell'ambito delle risorse culturali da valorizzare nel territorio, rivestono particolare importanza le iniziative nel campo della promozione di appositi progetti librari. L'azione consiste nel perseguire specifici progetti, anche con il coinvolgimento di principali Università, e nel sostegno di interventi nel campo della raccolta dei materiali biografici degli eminenti italiani anche in collaborazione con primari istituti culturali.

ART. 6

(Risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi)

1. La Società ARCUS S.p.A. è autorizzata a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dal suddetto programma per l'anno 2006 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A o anche con altri Istituti finanziatori, previa selezione delle migliori condizioni.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie, per quote capitale ed interessi anche di preammortamento, sono assunti a valere sulle disponibilità di cui ai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, e sono determinati, come specificato nelle premesse, in 7.235.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2006.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna a erogare le somme di cui al comma 2 per quindici anni ed entro un mese dall'acquisita disponibilità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Sulla base di quanto previsto dal citato programma degli interventi per gli anni 2005 e 2006, le parti convengono che, per l'anno 2006, la quota assegnata al programma, pari a 7,235 milioni di euro, può sviluppare, attraverso la stipulazione di mutui ed altre operazioni finanziarie, un volume stimabile, sulla scorta di un ipotizzato tasso di riferimento del 4,05%, in 80,161 milioni di euro, utilizzabili nell'anno 2006 e sino alla completa realizzazione degli interventi; convengono altresì che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla stima delle risorse attivabili con i mutui indicata nel programma e nella presente convenzione, determineranno una conseguente variazione proporzionale in aumento o in diminuzione delle risorse medesime da effettuare nell'ambito del programma degli interventi, approvato con il menzionato decreto interministeriale 20 luglio 2005.

5. Nel caso in cui il mutuo sia concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, le modalità di erogazione della somma ottenuta in prestito saranno regolate secondo la normativa stabilita per la Cassa medesima; nell'ipotesi di contratto di mutuo o di altra operazione finanziaria stipulato con altro Istituto finanziatore dovrà essere prevista apposita clausola, in base alla quale l'Istituto stesso si impegni a versare la somma pattuita alla Società in un'unica soluzione e nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto. La procedura per la stipulazione del contratto di mutuo con gli altri Istituti finanziatori consta delle seguenti fasi:

- approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Società, dello schema di contratto di mutuo o di altra operazione finanziaria predisposto nei termini di cui ai precedenti commi;
- nulla osta sullo schema da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
- stipulazione del contratto;
- trasmissione di copia conforme del contratto al Ministero per i beni e le attività culturali da parte dell'Istituto finanziatore.

ART. 7

(Monitoraggio degli interventi)

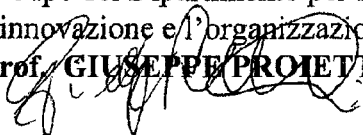
1. La Società predispone la propria organizzazione in modo da poter consentire la verifica dello stato di attuazione degli interventi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Società invia trimestralmente ai Ministeri di cui al comma 1 una relazione contenente la descrizione degli interventi avviati e portati a termine, i dati sullo stato di avanzamento delle iniziative previste nella Convenzione e le cause di eventuali scostamenti fra gli obiettivi fissati dal progetto e quelli realmente conseguiti.

Roma, 16 MAG. 2006

PER IL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Capo del Dipartimento per la ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione

Prof. GIUSEPPE PROIETTI



PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Capo del dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio, il personale ed
i servizi generali

Arch. GAETANO FONTANA



PER LA SOCIETÀ ARCUS SPA

Il Presidente

Ing. GIORGIO BASAGLIA





B
14924 31569
18-12-2006

PIANO DI AMMORTAMENTO

Posizione 4500340
Dcf 01

Ente ARCUS S.P.A.

Tipo Prodotto PRESTITO A TASSO FISSO SENZA PREAMMORTAMENTO CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO

Capitale da ammortizzare EUR. 80.910.510,97

Numero rate 30

Tasso Fisso d'interesse 4,039%

Data inizio ammortamento 12/01/2007

Scadenza	Residuo Debito	Quota capitale	Quota interessi	Rata
12/01/2007	80.910.510,97			
30/06/2007	78.818.066,22	2.092.444,75	1.525.055,25	3.617.500,00
31/12/2007	76.792.297,07	2.025.769,15	1.591.730,85	3.617.500,00
30/06/2008	74.725.617,51	2.066.679,56	1.550.820,44	3.617.500,00
31/12/2008	72.617.201,36	2.108.416,15	1.509.083,85	3.617.500,00
30/06/2009	70.466.205,74	2.150.995,62	1.466.504,38	3.617.500,00
31/12/2009	68.271.770,76	2.194.434,98	1.423.065,02	3.617.500,00
30/06/2010	66.033.019,17	2.238.751,59	1.378.748,41	3.617.500,00
31/12/2010	63.749.055,99	2.283.963,18	1.333.536,82	3.617.500,00
30/06/2011	61.418.968,18	2.330.087,81	1.287.412,19	3.617.500,00
31/12/2011	59.041.824,24	2.377.143,94	1.240.356,06	3.617.500,00
30/06/2012	56.616.673,88	2.425.150,36	1.192.349,64	3.617.500,00
31/12/2012	54.142.547,61	2.474.126,27	1.143.373,73	3.617.500,00
30/06/2013	51.618.456,36	2.524.091,25	1.093.408,75	3.617.500,00
31/12/2013	49.043.391,09	2.575.065,27	1.042.434,73	3.617.500,00
30/06/2014	46.416.322,37	2.627.068,72	990.431,28	3.617.500,00
31/12/2014	43.736.200,00	2.680.122,37	937.377,63	3.617.500,00
30/06/2015	41.001.952,56	2.734.247,44	883.252,56	3.617.500,00
31/12/2015	38.212.486,99	2.789.465,57	828.034,43	3.617.500,00
30/06/2016	35.366.688,16	2.845.798,83	771.701,17	3.617.500,00
31/12/2016	32.463.418,43	2.903.269,73	714.230,27	3.617.500,00
30/06/2017	29.501.517,17	2.961.901,26	655.598,74	3.617.500,00
31/12/2017	26.479.800,31	3.021.716,86	595.783,14	3.617.500,00
30/06/2018	23.397.059,88	3.082.740,43	534.759,57	3.617.500,00
31/12/2018	20.252.063,50	3.144.996,38	472.503,62	3.617.500,00
30/06/2019	17.043.553,92	3.208.509,58	408.990,42	3.617.500,00
31/12/2019	13.770.248,49	3.273.305,43	344.194,57	3.617.500,00
30/06/2020	10.430.838,66	3.339.409,83	278.090,17	3.617.500,00
31/12/2020	7.023.989,45	3.406.849,21	210.650,79	3.617.500,00
30/06/2021	3.548.338,92	3.475.650,53	141.849,47	3.617.500,00
31/12/2021	-	3.548.338,92	69.161,08	3.617.500,00

Staff Nale
Fedepute

L. 24 novembre 2006, n. 286 ^ω.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

ART. 2, comma 103.

La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

D.L. 3-10-2006 n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

ART. 2

COMMA: **103.** La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

L. 27-12-2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

L. 27 dicembre 2006, n. 296 ^ω.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, e successive modificazioni.

LEGGI D'ITALIA

Leggi d'Italia

L. 23-2-2006 n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.

1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.L. 30-12-2005 n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».